

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 205

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 110, 321, in relazione agli articoli 319 e 319-bis, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 61, numero 2, 81, 110 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 110, 61, numeri 2, 7 e 9, e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 110, 61, numeri 2, 7 e 9, 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio); agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio); agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio); 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117 e 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio); agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 31 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 31 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)



N. 3656/93 NOTIZIE DI REATO PROC. REPUB.
N. G.I.P.

PROCURA della REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE di PALERMO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

ALL'ON.LE SIGNOR PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA

I Pubblici Ministeri dott.ri Luigi Patronaggio, Lorenzo Matassa e Maurizio Conte;

Visti gli atti del procedimento n.3656/93 N.R. nei confronti di:

- 1) ARICO' ANTONINO, nato a Albenga (SV) il 18.12.1940, residente a Palermo in Via Piersanti Mattarella n. 50;
- 2) LODIGIANI VINCENZO, nato a Pontemure (PC) il 15.8.1932 e residente in Roma via del Corso n.28;
- 3) LODIGIANI ENRICO, nato a Milano il 15.5.1953, domiciliato presso Lodigiani s.p.a. con sede in Milano via Senato n.8;
- 4) RENDO MARIO nato a CATANIA il 7.1.1922 ed ivi residente in via Livorno n.16 (Acicastello) domiciliato per la carica in Roma, via di Villa Patrizi n.7 (sede della societa' Italimprese);
- 5) RENDO LUIGI, nato a Catania il 3.9.1951 elettivamente domiciliato presso la CO.GE.I. TREMESTIERI ETNEO Via Novaluce 67;
- 6) GUNNELLA ARISTIDE, nato a Mazara del Vallo il 18.3.1931 ivi residente via Villa Gioisa n.19;
- 7) CITARISTI SEVERINO, nato a Villongo (BG) il 16.9.1921, residente in Bergamo, via Bassini n.17/A - SENATORE DELLA REPUBBLICA -

ed IGNOTI

SOGGETTI TUTTI SOTTOPOSTI AD INDAGINI PER I SEGUENTI REATI:

LODIGIANI VINCENZO, LODIGIANI ENRICO, RENDO LUIGI, RENDO MARIO, GUNNELLA ARISTIDE, ARICO' ANTONINO e CITARISTI SEVERINO:

1) delitto di concorso in corruzione aggravata di pubblico ufficiale (artt.110, 321 in relazione agli artt.319, 319 bis c.p.) posto in essere in Palermo in data imprecisata ma comunque anteriore e coeva al 10.3.1991 ai danni dello Ente Acquedotti Siciliani, della AGENSUD e della Regione Siciliana per avere, al fine di consentire al GRUPPO LODIGIANI-CO.GE.I. (costitutosi in associazione temporanea d'impresе - A.T.I. - per la costruzione del sistema acquedottistico dell'ANCIPA) la illegittima prosecuzione dei lavori di costruzione del sistema acquedottistico dell'ANCIPA e l'aggiudicazione dei lavori del SECONDO e del TERZO LOTTO, convenuto e pagato in piu' riprese

somme di denaro al GUNNELLA ARISTIDE, all' ARICO' ANTONINO ed al CITARISTI SEVERINO, i quali, in posizioni di responsabilita' politica ed amministrativa erano in grado di condizionare l'aggiudicazione e la gestione dell'appalto.

In Palermo nel marzo 1991, nel maggio 1991 ed in altre date, ancora da specificare temporalmente coeve al periodo di aggiudicazione e costruzione delle opere del sistema acquedottistico dell'ANCIPA.

*

LODIGIANI VINCENZO, RENZO MARIO, GUNNELLA ARISTIDE, ARICO' ANTONINO e CITARISTI SEVERINO ed IGNOTI:

del reato previsto e punito dagli artt. 61 n.2, 81, 110 c.p., art.7 comma terzo Legge 2 maggio 1974 n.195 per avere il RENZO MARIO ed il LODIGIANI VINCENZO corrisposto, in piu' riprese ed in violazione dei divieti previsti dal detto art.7, cospicue somme di denaro in favore delle Segreterie amministrative del partito democratico cristiano nella persona dell'On.le CITARISTI SEVERINO, in favore del partito socialista italiano nella persona del defunto On.le BALZAMO VINCENZO, in favore dell'ex segretario provinciale del partito repubblicano italiano (nonche' ex deputato e responsabile di Dicasteri nazionali) GUNNELLA ARISTIDE ed in favore dell'ex responsabile provinciale palermitano per il partito repubblicano ARICO' ANTONINO (quest'ultimo in posizione apicale in seno all'Ente Acquedotti Siciliani fino al marzo 1991) al fine di perpetrare la condotta delittuosa descritta al capo che precede.

In Palermo, Catania e Roma fino al maggio 1991 ed in altre date, ancora da specificare temporalmente coeve al periodo di aggiudicazione e costruzione delle opere del sistema acquedottistico dell'ANCIPA.

*

TUTTI GLI INDAGATI A TITOLO DI CONCORSO MORALE (110 C.P.) :

A) concorso con ARICO' ANTONINO nel reato previsto e punito dall'articolo 61 numeri 2),7) e 9), 479 in relazione all'articolo 476 del Codice Penale per avere reso falsa dichiarazione nel prologo della convenzione n. 210/88 del 22.6.89 (tra Agensud ed EAS - convenzione di finanziamento delle opere del II lotto dello schema acquedottistico dell'ANCIPA) nel contesto della quale il Presidente pro tempore dell'Ente Acquedotti Siciliani affermava, contrariamente al vero, la "non sussistenza di impedimenti di legge per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri di qualunque autorita' di enti o di terzi comunque in causa" pur in presenza dell'ordine di sospensione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente disposta con fono 24112 del 14.4.89 e motivata con riferimento all'assenza dell'autorizzazione ex art. 7 L.R. 65/81, oltre che per mancanza di nulla osta ex art. 24 comma 6° L.R. 14/88, sospensione ribadita con nota 21901 del 3.5.89 e malgrado, in data 21.6.89, il Pretore di Bronte avesse disposto il sequestro del cantiere relativo alle opere del primo lotto (contestualmente inviando al predetto ARICO' ANTONINO comunicazione giudiziaria nel procedimento relativo) e rilevando il fatto che le opere del secondo lotto erano identiche per tipologia e caratteristiche a

quelle del primo lotto, ricadenti per grande parte all'interno delle stesse aree ed in parte già realizzate dal raggruppamento di imprese aggiudicatarie del primo lotto.

In luogo di commissione del reato non desumibile dal contesto dell'atto il 22.6.1989.

*

B) articolo 61 n° 2, 7 e 9, 323 2 comma del Codice Penale per avere, al fine di acquisire il finanziamento per la realizzazione del SECONDO LOTTO dello schema acquedottistico dell'ANCIPA ed al contempo permettere al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. di ottenere l'affidamento delle opere per lire 89.255.761.164# (per solo importo di lavori), opere queste in parte già realizzate, ponendo in essere la condotta delittuosa descritta al capo a) della rubrica, abusato del proprio ufficio di Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani così creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Palermo il 22.6.1989.

*

C) Concorso con ARICO' ANTONINO e LODIGIANI ENRICO nel reato previsto e punito dall'articolo 61 n° 2, 7 e 9, 110, 117, 323 2 comma del Codice Penale per avere, al fine di procurare al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'acquisizione di pubblici lavori per un importo di 89.255.761.164#, abusato del proprio ufficio sottoscrivendo il contratto in forma pubblica amministrativa con il predetto consorzio di imprese, così violando l'articolo 4 della convenzione in precedenza sottoscritta con l'AGENSUD in data 22.6.1989 che imponeva, quale atto prodromico alla procedura di appalto dei lavori, il preventivo accertamento circa la mancata sussistenza di qualsivoglia impedimento all'esecuzione dell'opera (come risultante dal progetto esecutivo) già in parte realizzata (l'estraneo concorrendo nella predetta condotta delittuosa ai sensi dell'art.117 c.p.), così creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Palermo il 28.7.1989.

*

D) articolo 61 n° 2, 7 e 9, 110, 117, 323 2 comma del Codice Penale per avere, al fine di procurare al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'acquisizione di pubblici lavori per un importo di 89.255.761.164#, abusato del proprio ufficio attribuendo in via di fatto al predetto consorzio di imprese i lavori di costruzione del SECONDO LOTTO dello schema acquedottistico dell'ANCIPA senza avere espletato la preventiva e necessaria procedura di trattativa privata, in assenza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'EAS e contravvenendo alla espressa previsione dell'articolo 3 della convenzione n. 210/88 del 22.6.89 (tra Agensud ed EAS - convenzione di finanziamento delle opere del SECONDO LOTTO dello schema acquedottistico dell'ANCIPA) che esplicitamente prevedeva la definitiva approvazione del progetto da parte dei competenti organi dell'Ente (l'estraneo concorrendo nella predetta condotta

delittuosa ai sensi dell'art.117 c.p.), tutto cio' in presenza di opere gia' in parte realizzate, cosi' creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravita'.
In Palermo il 28.7.1989.

*

E) del reato previsto e punito dall'articolo 61 numeri 2), 7) e 9), 110 e 117, 479 in relazione all'articolo 476 del Codice Penale per avere reso falsa dichiarazione nel contesto del contratto in forma pubblico amministrativa siglato tra l'Ente Acquedotti Siciliani e il raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. affermando che la Cassa per il Mezzogiorno aveva deciso di "inserire nel bando di gara per l'appalto concorso l'affidamento a trattativa privata" e "a seguito dell'esperimento dell'appalto concorso i lavori vennero definitivamente aggiudicati al raggruppamento LODIGIANI-CO.GE.I." laddove invece la Cassa per il Mezzogiorno aveva soltanto previsto "la facolta' di affidamento a trattativa privata" (vedi deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa n°3485/PI del 22.10.1981), in cio' presupponendo la necessaria adozione della preventiva delibera del CdA dell'EAS ed inoltre avendo la Cassa per il Mezzogiorno aggiudicato al raggruppamento LODIGIANI-CO.GE.I. soltanto le opere del primo lotto (del. n° 3356 del 14.5.1987 e n°4195 del 18.6.1987 del- l'AGENSUD), l'estraneo concorrendo nella condotta delittuosa contestata, cosi' creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravita'.
In Palermo il 28.7.1989.

*

F) articolo 61 n° 2, 7 e 9, 110, 117, 323 2 comma del Codice Penale per avere, al fine di acquisire il finanziamento per la realizzazione del SECONDO LOTTO dello schema acquedottistico dell'ANCIPA ed al contempo permettere al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. di ottenere l'affidamento delle opere per lire 89.255.761.164# (per solo importo di lavori), opere queste in parte gia' realizzate, ponendo in essere la condotta delittuosa descritta al capo e) della rubrica, abusato del proprio ufficio di Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, l'estraneo concorrendo nella condotta delittuosa contestata, cosi' creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravita'.
In Palermo accertato il 28.7.1989.

*

G) Concorso con ARICO' ANTONINO nel reato previsto e punito dall'articolo 61 n°2, 7 e 9), 110, 117, 323 2° comma del Codice Penale per avere, al fine di procurare al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'anticipazione sul prezzo contrattuale previsto per la realizzazione delle opere del secondo lotto dello schema acquedottistico dell'ANCIPA (anticipazione questa subordinata all'avvenuto inizio dei lavori certificata dal Direttore dei medesimi), pur in presenza di impedimenti alla realizzazione delle opere ricadenti all'interno dell'istituendo Parco dei Nebrodi e pur esistendo l'ordine di sospensione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

disposto con fono 24112 del 14.4.1989 (motivato con riferimento all'assenza dell'autorizzazione ex art. 7 L.R. 65/81 oltre che per mancanza di nulla osta ex art. 24 comma 6 L.R. 14/88, sospensione ribadita con nota 21901 del 3.5.89) e malgrado in data 21.6.89 il Pretore di Bronte avesse disposto il sequestro delle opere già in fatto realizzate nel secondo lotto, autorizzato e comunque consentito a CAGNINA GAETANO (nella qualita' di Direttore dei Lavori) e GIUSINO BENEDETTO (nella mansione di Geometra addetto alla Contabilita' - SOGGETTI QUESTI INDAGATI PER ALTRO VERSO NEL PROCEDIMENTO N.3678/92 N.R. DAVANTI A QUESTA PROCURA) di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori DEL SECONDO LOTTO, datato 4.8.1989, così creando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Palermo dal 28.7.1989 al 4.8.1989.

*

PREMETTE

Ai fini di una completa intellegibilita' della richiesta di custodia cautelare oggi formulata e' necessario esporre una serie di fatti e circostanze processuali di indispensabile presupposto logico e giuridico.

Nel corso di indagini complesse ed articolate riguardanti la gestione delle acque pubbliche in Sicilia e la conduzione degli strumenti negoziali (appalti e trattative) utilizzati dagli organi direttivi dell'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI, venivano rilevate diverse irregolarita'.

L'incontrovertibile circostanza della carenza idrica nell'intera isola ed il rilievo dell'enorme stanziamento in danaro sviluppato dagli enti statali e regionali a fronte di questa carenza (stimato in circa diecimila miliardi - vedi in tal senso prospetto globale delle opere pubbliche in materia idrica elaborato dalla Presidenza della Regione) manifestavano ex se una evidente singolarita' del fenomeno dell'intervento pubblico nella materia delle acque e ne necessitavano una verifica.

Strutture portanti dell'intervento pubblico in materia idrica sono stati (e sono tutt'ora) i sistemi acquedottistici.

Le opere predette, complesse nell'ideazione ingegneristica (diga, adduttori, traverse, canali di gronda, dissalatori e potabilizzatori) permettono il convogliamento primario delle acque, la loro potabilizzazione e la ripartizione periferica attraverso le condutture.

E' conseguente rilevare, pertanto, quale specifica importanza in termini di investimento e di pubblica utilita' possano assumere queste opere normalmente implicanti esborsi erariali per centinaia di miliardi.

Proprio per tale motivo l'attenzione di questo organo inquirente si incentrava sull'appalto per la costruzione del sistema acquedottistico dell'ANCIPA con gli esiti dei quali si dira'.

Questo P.M. ha conosciuto la vicenda dell'appalto ANCIPA a seguito di una denuncia presentata dalla LODIGIANI s.p.a. nel settembre 1992.

Quest'ultima società rassegnava una serie di omissioni della P.A. nella gestione dei lavori del sistema acquedottistico ed evidenziava, altresì, di avere subito un rilevante danno patrimoniale causa l'illegittimo blocco dei lavori.

Nel corso delle indagini preliminari LODIGIANI VINCENZO, Amministratore Delegato della società, era tratto in arresto per i noti fatti milanesi e poi ancora, per ordine di altre A.G., per fatti aventi il medesimo sfondo delittuoso.

L'approfondimento delle indagini sull'ANCIPA evidenziava che l'impresa LODIGIANI, lungi dal potersi definire persona offesa dal delitto era, viceversa, al centro di una vicenda politico amministrativa che annoverava numerosissimi abusi, violazioni di legge, falsi etc.. (tutti ai danni dell'E.A.S. e dell'ERARIO).

Era in rilievo la non limpida gestione dell'E.A.S. da parte dei suoi Dirigenti, l'infedele amministrazione di numerosi pubblici funzionari preposti al controllo degli appalti (Direttori dei lavori, Ingegnere Capo, Collaudatori etc..).

Ma un globale convincimento domina e pervade tutto il panorama investigativo: L'AVVISO CHE QUEST'OPERA ANDAVA FATTA AD OGNI COSTO ANCHE IN PALESE DISPREZZO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE E CIO' PERCHE' NON ERA IN RILIEVO IL PUBBLICO INTERESSE MA L'INTERESSE PATRIMONIALE DELLE IMPRESE.

Questo convincimento - seppure in nuce - è confermato dalle dichiarazioni rese da LODIGIANI VINCENZO ai Pubblici Ministeri di Milano e reiterato, pubblicamente, in organi di stampa a larga diffusione nazionale nonché manifestato nel corso di diverse audizioni rese a quest'Ufficio (ci riferiamo alle dichiarazioni rese in data anteriore all'8.6.1993).

L'imprenditore, infatti, nel corso di una dichiarazione al giornale "LA REPUBBLICA" - "Noi industriali usi a pagar tacendo.." - affermava di avere retribuito illecitamente i partiti nazionali in modo continuo e cospicuo (fino a tre miliardi per anno) per un non meglio identificato appoggio che gli stessi partiti avrebbero assicurato nell'acquisizione e la gestione degli appalti.

Quindi, senza eccessivo sforzo di logica, la gestione e la conduzione politico-amministrativa dell'appalto dell'ANCIPA non poteva sottrarsi alla regola.

LA RICOSTRUZIONE STORICA DEI FATTI LA REALIZZAZIONE DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DELL'ANCIPA

I LOTTO

Con voto n. 71 del 23.10.1980 la Delegazione Speciale per la Cassa del Mezzogiorno presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvava con prescrizioni il progetto di massima dello schema acquedottistico Ancipa nell'importo di lire 162.200.000.000.

Il progetto di massima dello schema Ancipa (Progetto Speciale 30/3047) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 853 del 13.04.81, con le prescrizioni di cui al suindicato voto.

Con tale delibera venne altresì determinato di procedere all'affidamento di un primo lotto "a corpo" a mezzo di appalto concorso per l'importo di lire 55.087.000.000 di cui lire 38.415.000.000 a base di appalto concorso.

Con delibera n. 3485 del 22.10.81 venne disposto di inserire nel bando di gara "la facoltà di affidare a trattativa privata alla ditta vincitrice dell'appalto concorso anche il secondo lotto" e venne modificato il sistema di affidamento precedentemente previsto a "corpo" in "a misura".

In data 12.5.1984 la CASMEZ indisse l'appalto concorso per l'affidamento delle opere del I lotto, con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 26.7.1985 successivamente prorogato al 26.9.85.

Il 27 maggio 1986 la commissione giudicatrice per l'appalto concorso proponeva quale ditta vincitrice il raggruppamento LODIGIANI-COGEI (del gruppo Rendo), che ha offerto per l'esecuzione dei lavori del I lotto un importo netto di lire 73.817.755.912, e per l'esecuzione del II lotto un importo netto di lire 78.048.059.780.

All'appalto avevano concorso altresì le imprese ITALIMPRESIT, LESCA-FARSURA, GIROLA-DI PENTA.

Con voto n.48 del 30.10.86 la Delegazione Speciale per la Cassa per il Mezzogiorno presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esprimeva parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni sul progetto esecutivo dello schema Ancipa (I lotto di lire 117.210.270.977 di cui lavori in appalto lire 73.817.755.912 e II lotto di lire 122.086.431.683 di cui lavori in appalto lire 78.048.059.780 e quindi per un importo totale dell'intervento di lire 239.296.702.660).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici imponeva come condizione, tra le altre: "prima dell'inizio dei lavori:

- 1) dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli enti competenti preposti alla gestione del territorio, in merito al NON contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica ed ambientale;
- 2) dovrà essere definita, alla luce delle nuove esigenze progettuali la concessione di grande derivazione o che venga accordata, in pendenza dello svolgimento dell'istruttoria di rito, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori;
- 3) dovranno essere promossi ed acquisiti i pareri favorevoli della IV Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. per quanto attiene alle opere di presa ricadenti nell'ambito del Regolamento Dighe - D.P.R. 1/11/1959 n. 1363;".

Il C.S.LL.PP. osservava altresì che prima della stipula dell'atto contrattuale la Cassa valutasse l'opportunità di riesaminare l'affidamento dei lavori rimodificandolo da "a misura" a "a corpo".

Con delibera n.3356 del 14.5.1987 il Comitato di Gestione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ha aggiudicato definitivamente le sole opere del I lotto (PS 30/3047/1), a seguito dell'esperimento di appalto concorso, alle imprese Lodigiani-Cogei (gruppo Rendo), per un importo totale dell'intervento di lire 117.277.623.016 (di cui lire

73.817.755.912 per lavori in appalto) con tutte le prescrizioni ed osservazioni di cui al citato voto delegazione speciale LL.PP. n.48 del 30.10.1986.

Con la suddetta delibera venne dato mandato al direttore centrale dell'Agensud di esperire una trattativa dovendosi trasformare l'appalto da misura a corpo.

Venne altresì deliberata la concessione dell'esecuzione dei lavori all'Ente Acquedotti Siciliani.

Con delibera n.4195 del 18.6.1987 e' stato approvato l'esito della trattativa esperita con il raggruppamento LODIGIANI-COGEI e pertanto l'importo a corpo per l'esecuzione dei lavori del I lotto e' stato fissato in lire 84.079.715.793 (rispetto all'originario importo di lire 73.817.755.912) e per un importo complessivo dell'intervento di lire 117.498.701.823 (rispetto all'originario importo di lire 117.277.623.016).

Da cio' si evince chiaramente che il Comitato di Gestione dell'Agenzia, unico organo decisionale e di amministrazione attiva sulle opere ex CASMEZ, con le succitate delibere 3356 del 14 maggio 1987 e 4195 del 18 giugno 1987, ha approvato l'aggiudicazione al Raggruppamento Lodigiani-Cogei nonche' la trattativa privata con lo stesso solo del primo lotto dell'Ancipa.

In data 07.10.87 e' stato stipulato contratto d'appalto (rep. n. 6759, registrato a Roma il 28 ottobre 1987 al n. 45095 - stazione appaltante Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) con il raggruppamento di imprese Lodigiani-Cogei per i lavori previsti nel progetto di I lotto, contratto contestualmente ceduto all'EAS.

Con atto di trasferimento n. 83 del 26.09.88, le opere del I lotto sono state trasferite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno, attraverso l'Agenzia, all'E.A.S..

Il finanziamento omnicomprensivo ed invariabile riconosciuto all'EAS e' stato fissato in lire 122.471.553.785 ed inoltre e' stato stanziato, nell'esclusiva disponibilità ed esigenza dell'Agenzia l'importo di lire 6.123.577.689 e, pertanto, l'importo totale del progetto ammonta così a oltre 128 miliardi di lire (vedasi perizia di trasferimento del I lotto).

Ai sensi dell'art. 5 del predetto atto di trasferimento, l'E.A.S. ha assunto la piena titolarità all'esecuzione dell'opera e, ai sensi del successivo art. 7, e' stata onerata dalla "piu' scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di opere pubbliche ed altresì di quella urbanistica". Ai sensi dell'art. 8 l'Agenzia ha la facoltà di esercitare controlli mentre l'E.A.S. e' "l'unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso poste in essere per la realizzazione dell'opera medesima".

I lavori iniziano nel novembre 1987 senza autorizzazioni urbanistiche.

Nel novembre 1988, dopo le sollecitazioni delle associazioni ambientaliste, viene presentata la proposta del Parco dei Nebrodi e scattano le norme di salvaguardia, ma i lavori proseguono indisturbati nonostante le ripetute denunce ancora delle associazioni.

Con ritardo l'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente nell'aprile del 1989 dispone la sospensione dei lavori, che continuano ugualmente sino a quando il Pretore di Bronte, il 21 giugno 1989, non emette un provvedimento di sequestro e invia comunicazioni giudiziarie ai responsabili delle imprese e dello EAS.

Il 24.1.1990 il Consiglio Regionale dell'Urbanistica con voto n.130 si esprime sul progetto dell'Ancipa:

(per le opere ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi) "le opere del I lotto già realizzate costituiscono una rilevante alterazione dello stato dei luoghi ed una turbativa del paesaggio e della configurazione ambientale dei siti interessati. Purtuttavia, salvo ogni altro parere di competenza di altri organi (CRPPN) dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, si ritiene poter esprimere sotto l'aspetto strettamente urbanistico di compatibilità con l'assetto territoriale, parere favorevole alla sua realizzazione a condizione che si provveda a predisporre puntuale progetto di recupero ambientale esteso all'intero tracciato dell'impianto. Non si ritiene, infatti, esaustivo il progetto di recupero ambientale allegato agli atti progettuali".

Viene altresì dato parere favorevole sulle opere di distribuzione già realizzate e dettate prescrizioni sulle opere di trattamento ricadenti al di fuori del Parco dei Nebrodi.

Il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale nella seduta del 29.5.1990 si pronunciava per il contrasto delle opere dello schema Ancipa con i vincoli di tutela del Parco dei Nebrodi.

Con decreto 11.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente autorizza, ai sensi della L.R. 6581 e con le prescrizioni contenute nel voto del CRU n.130 del 24.1.1990 i lavori delle opere del I lotto ricadenti all'esterno del Parco.

Con determinazione del 13.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, su conforme parere del CRPPN del 29.5.1990, sospendeva ogni determinazione sulle opere ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi.

Il 21.11.1991 il pretore di Bronte emetteva sentenza di condanna per la realizzazione delle opere all'interno del Parco dei Nebrodi. La sentenza veniva confermata in appello dalla Corte di Catania.

II LOTTO

L'Agensud ha stipulato la Convenzione n. 210/88 in data 22.06.89 (rep. n. 6648) con l'E.A.S. per il finanziamento del II lotto, a seguito di una dichiarazione dell'E.A.S. "nella quale si assicura che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri" necessari per l'esecuzione dell'opera, come risultante dal progetto esecutivo (vedi premesse della Convenzione), e a seguito di impegno dell'E.A.S.

a trasmettere copia integrale del progetto non appena definitivamente approvato, in conformita' alle norme di legge, dagli organi competenti (art. 3 della Convenzione).

In data 28.07.89 il Presidente dell'E.A.S. ha firmato il contratto di appalto per i lavori del II lotto (rep. n. 6832, registrato a Palermo l'1.09.1989 al n. 1152) affidati a trattativa privata alle imprese Lodigiani e Cogei (gruppo Rendo), nonostante l'art. 4 della predetta Convenzione imponeva la preventiva assicurazione che non sussistessero impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto esecutivo.

I suddetti fatti avvenivano in presenza di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria (decreto del Pretore di Bronte del 21.6.89) e dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente che avevano disposto il sequestro dei cantieri e la sospensione delle opere del I lotto, per la mancanza delle autorizzazioni di legge in materia ambientale ed urbanistica.

I lavori del II lotto vengono iniziati prima dell'appalto ed in mancanza delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche.

All'interno del Parco dei Nebrodi vengono realizzate le opere del II lotto ricadenti nelle stesse aree in cui sono in corso i lavori del I lotto.

Il Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n.130 del 24.1.1990 cosí si esprime:

(per le opere ricadenti all'interno del Parco e ancora non realizzate) "considerato che la loro esecuzione comporterebbe sconvolgimenti degli assetti orografici dei luoghi, mutamenti rilevanti del regime superficiale delle acque, profonde alterazioni di aree boscate, aggravate dalla necessita' di aperture di strade di servizio ai cantieri ed ai manufatti una volta realizzati, non essendo compatibile con l'assetto del territorio, si ritiene che il progetto per le previste opere da eseguire..... non siano meritevoli di approvazione e che si debba procedere ad un ristudio delle stesse e ad un attenta valutazione di possibili soluzioni alternative....".

Il CRU pero' fa salve tutte le opere gia' realizzate o da completare ricadenti nei siti di altri lotti, nonostante ci si trovi all'interno del Parco.

Il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale nella seduta del 29.5.1990 si pronunciava per il contrasto delle opere dello schema Ancipa con i vincoli di tutela del Parco dei Nebrodi.

Con decreto 11.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente autorizza, ai sensi della L.R. 6581 e con le prescrizioni contenute nel voto del CRU n.130 del 24.1.1990 i lavori delle opere del II lotto ricadenti all'esterno del Parco.

Con determinazione del 13.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, su conforme parere del CRPPN del 29.5.1990, sospendeva ogni determinazione sulle opere ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi.

III LOTTO

Con voto n.15268 del 18.3.1988 il CTAR ha approvato il progetto del III lotto - rete di distribuzione idrica del sistema acquedottistico Ancipa -

Con Decreto n. 1113/6 del 31.7.1989 l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Salvatore Sciangula, ha disposto il finanziamento di lire 104.600.000.000 per i lavori di costruzione dell'Acquedotto Ancipa, III lotto, primo stralcio, affidando l'esecuzione dell'opera all'EAS.

Con voto n. 16273 del 17.3.1989 il CTAR ha espresso parere favorevole per l'affidamento dei lavori a mezzo di trattativa privata.

In data 7.4.1989 l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha esperito la trattativa privata aggiudicando i lavori al raggruppamento Lodigiani-Cogei (gruppo Rendo).

In data 7.9.1989 l'EAS ha stipulato il contratto di appalto n. 6834 di repertorio registrato a Palermo in data 3.1.1990 al n. 259.

In data 12.9.1989 con apposito verbale i lavori sono stati consegnati.

I lavori del III lotto iniziano in mancanza di autorizzazioni in materia urbanistica ed ambientale.

Il CRU con voto n.130 del 24.1.1990 approva il progetto di primo stralcio del III lotto con una serie di prescrizioni sotto il profilo urbanistico e dettando precise condizioni perché i lavori, pur ricadendo all'esterno del Parco dei Nebrodi, interessano alcune Riserve Naturali ed aree di interesse archeologico.

L'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente autorizza con decreto del 4.7.1990 il progetto relativo al III lotto primo stralcio del sistema Ancipa con le prescrizioni dettate dal CRU L'1.7.1992 il Pretore di Enna emette sentenza di condanna per la realizzazione di opere del III lotto in violazione di vincoli in materia paesaggistica ed archeologica

*

Come già precedentemente affermato i lavori dell'Ancipa iniziarono nel novembre 1987 senza autorizzazioni urbanistiche. Nel novembre 1988 viene pubblicata la proposta del Parco dei Nebrodi e scattano le norme di salvaguardia di cui all'art. 24 della L.R. 14/88, in base alle quali ogni trasformazione del territorio deve essere autorizzata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Già Italia Nostra il 13.9.88 aveva segnalato che erano in corso i lavori per la realizzazione dello schema Ancipa e sollecitato l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente alla immediata pubblicazione della proposta di Parco al fine di fare scattare i vincoli di tutela.

Di analogo contenuto un esposto di Italia Nostra del 17.10.88.

La proposta del Parco dei Nebrodi venne consegnata dal Commissario Regionale all'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente il 29.10.1988 e pubblicata nel novembre del 1988.

Con nota del 12.12.1988 la Lega per l'Ambiente denunciava gli sconvolgimenti ambientali connessi alla realizzazione dello schema Ancipa all'interno del Parco dei Nebrodi.

Il 12.1.89 ancora Italia Nostra interveniva sulla vicenda chiedendo il blocco dei lavori.

Il 21.2.1989 la Lega per l'Ambiente denunciava la violazione delle norme di salvaguardia del Parco dei Nebrodi e sollecitava la sospensione dei lavori.

Il 6.4.1989 altro esposto della Lega per l'Ambiente.

Il 14.4.89 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente indirizzava un fonogramma di sospensione dei lavori, ribadita con successiva nota del 3.5.89.

I lavori continuarono lo stesso e vennero interrotti solamente grazie al sequestro ordinato dal Pretore di Bronte in data 21.6.89 ed al contestuale invio di comunicazioni giudiziarie ai responsabili delle imprese e dell'EAS (sarebbe interessante verificare se la direzione dei lavori tempestivamente provvide a sospendere i lavori e ad interessare la Magistratura visto che i lavori continuavano lo stesso).

Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, all'epoca dei fatti, era l'On.le Salvatore Placinti che e' stato udito da questo P.M. (vedi success). Egli ha confermato che le opere delle quali si e' detto non potevano essere iniziate o proseguite.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SUI VINCOLI DEL PARCO DEI NEBRODI

Altro aspetto estremamente importante riguarda il pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla portata dei vincoli di tutela del Parco dei Nebrodi e sulla possibilita' di rilascio delle autorizzazioni.

Va ricordato che, mentre il CRU con voto n.130 del 24.1.1990 aveva dato parere favorevole all'autorizzazione in sanatoria e al completamento di gran parte delle opere dello schema Ancipa ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi, il CRPPN il 29.5.1990 si era espresso per la non autorizzabilita' delle opere perche' in contrasto con i vincoli di tutela (il 13.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, On. Franz Gorgone, non potra' che negare le autorizzazioni per le opere ricadenti all'interno del Parco).

Dinanzi al parere del CRPPN, venuto peraltro dopo una lunga, complessa e travagliata istruttoria con momenti di forte dialettica interna, devono essere aumentate le sollecitazioni a trovare comunque una soluzione per consentire la ripresa dei lavori e la sanatoria delle opere gia' realizzate, visto che l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente decise di chiedere un parere all'Avvocatura dello Stato, che si pronuncio' favorevolmente all'autorizzabilita' delle opere iniziate prima dell'imposizione dei vincoli di tutela (contraddicendo a nostro avviso un precedente parere rilasciato su fattispecie simile riguardante il Parco delle Madonie).

Le sollecitazioni a trovare comunque una soluzione per "sanare" le opere ricadenti all'interno del Parco possono verosimilmente essere riferite all'imminenza della conclusione del processo dinanzi al Pretore di Bronte.

Ma a seguito delle richieste dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste all'interno del CRPPN, venne chiesto un ulteriore parere al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il 15.10.1991 il CGA si e' cosi' espresso: "conclusivamente ritiene il collegio che il nulla osta di cui all'art. 24 della l.r. n. 14/88 essendo pacifico - secondo quanto risulta anche dalla nota dell'Amministrazione 13 luglio 1990 n. XI-47210 - che le opere acquedottistiche di cui trattasi siano in contrasto con le indicazioni della proposta di istituzione del parco, non possa allo stato costituire legittimo oggetto di determinazioni da parte dell'Assessorato.

In base alle considerazioni svolte dal CGA e' evidente che le opere dell'Ancipa, anche se in corso di realizzazione, andavano sospese sin dal 23 novembre 1988, data di imposizione dei vincoli di salvaguardia del Parco dei Nebrodi.

Sull'autorizzabilita' delle opere ricadenti all'interno del Parco saranno significative le considerazioni del Pretore di Bronte: "una prima, conforme al parere espresso sul punto dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato - adunanza del 15.10.1991 - e quella che il legislatore regionale ha inteso espressamente stabilire con la norma in questione il principio che l'eventuale contrasto tra l'interesse ambientale e quello ad eseguire opere - anche pubbliche - debitamente autorizzate vada risolto a favore del primo; una seconda - ancor piu' pregnante ad avviso di questo Pretore - che tutt' al piu', la inoperativita' di un vincolo sopravvenuto potrebbe prospettarsi per una costruzione legittimamente intrapresa, ma giammai per un'opera abusiva - come nella specie - poiche' in tal caso non vi e' alcun affidamento del cittadino da tutelare, non avendo questi mai acquisito dall'ordinamento un diritto al completamento della costruzione. Piena vigenza ed operativita' quindi del vincolo di parco".

LE SENTENZE DEI PRETORI DI BRONTE ED ENNA

Il 21.11.1991 il Pretore di Bronte, relativamente alle violazioni di rilievo paesaggistico-ambientale, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti di Lizier Vincenzo, procuratore della Societa' Ancipa (costituita dalle imprese Lodigiani e Cogei del gruppo Rendo), Lodigiani Vincenzo, legale rappresentante della Lodigiani, Paterno' Salvatore, legale rappresentante della COGEI, Campione Santo, amministratore delegato della COGEI, per violazione dell'art. 734 C.P. e della legge Galasso, ciascuno a nove mesi di arresto, 90 milioni di ammenda, alla demolizione delle opere e al ripristino, a loro spese, dello stato originario dei luoghi.

L' 1.7.1992 il Pretore di Enna, per la realizzazione di opere del terzo lotto in violazione di vincoli in materia paesaggistica ed archeologica, condanna Lizier Vincenzo, procuratore della Societa' Ancipa (costituita dalle imprese Lodigiani e Cogei del gruppo Rendo) e Dolcimascio Francesco, progettista e direttore tecnico della Societa' Ancipa, a cinque mesi di arresto, 30 milioni di ammenda ed al ripristino dei luoghi.

LA SENTENZA E' STATA SOSTANZIALMENTE CONFERMATA IN APPELLO DALLA CORTE DI CATANIA CHE HA ORDINATO LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE.

I Pretori di Bronte ed Enna hanno dimostrato che alcune opere sono state realizzate in violazione di vincoli di tutela in materia ambientale e paesaggistica.

Dal confronto della documentazione esistente emerge altresì che altre opere sono state realizzate in mancanza di autorizzazioni, anche se queste sono state rilasciate in sanatoria.

E' stata svolta una puntuale verifica sui tempi e le modalita' di rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi (e non solo quelli in materia ambientale) e sui tempi e le modalita' della realizzazione delle opere al fine di verificare l'esistenza di violazioni.

IL FINANZIAMENTO, LA TRATTATIVA PRIVATA ED IL CONTRATTO PER IL II LOTTO: LE RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELL'EAS ANTONINO ARICO'

Gli atti contrattuali tra Agensud ed EAS e tra EAS ed imprese per i lavori del II lotto sono stati stipulati all'epoca della sospensione dei lavori del I lotto.

Tale fatto costituisce una delle piu' macroscopiche violazioni, perche' la stipula della Convenzione di finanziamento con l'Agenzia avvenne, lo ricordiamo ancora una volta, a seguito di una dichiarazione non veritiera (contenuta nella convenzione) sulla non sussistenza di impedimenti alla realizzazione dell'opera, in presenza di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria, dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente che avevano disposto il sequestro dei cantieri e la sospensione delle opere del I lotto.

Evidentemente per il Presidente dell'EAS, Antonino Arico', i provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria, dell'Assessorato al Territorio, la tassativita' delle norme di legge in materia ambientale e delle norme contrattuali non costituivano impedimenti.

Mentre il primo lotto fu appaltato dall'Agenzia e poi trasferito all'EAS, il secondo lotto e' stato solo finanziato dall'Agenzia e quindi tutti i successivi atti amministrativi, dall'approvazione del progetto sino all'affidamento dei lavori, erano di esclusiva competenza dell'EAS, che doveva compierli nel pieno rispetto della normativa regionale cui e' sottoposto tale ente e della l.r. 21/85 in materia di opere pubbliche.

Tale aspetto peraltro e' stato oggetto di apposita clausola contenuta nella convenzione di finanziamento del II lotto :

" art. 3 ultimo comma - L'ente convenzionato assume, quindi, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia una copia conforme del progetto in questione, comprensiva di tutti gli elaborati sopraindicati, non appena il progetto stesso, ai sensi della vigente legislazione che regola la materia, sara' stato definitivamente approvato dai competenti organi di legge".

Il contratto tra Presidente dell'EAS ed imprese e' stato stipulato in data 28.7.89 senza che il CdA dell'EAS avesse approvato il progetto.

Adempimento sollecitato dall'Agenzia con nota n. 023369 del 2.6.89.

In data 15.12.89 e 28.12.89, venne sottoposto al Consiglio di Amministrazione lo schema di deliberazione per l'approvazione formale del progetto del II lotto ma in quelle due sedute l'esame venne rinviato.

L'approvazione del progetto e' un adempimento formale importante, necessario a consacrare il fatto che l'opera da eseguire risponda alle esigenze dell'amministrazione che la esegue e deve peraltro, nel rispetto della L.R. 21/85, essere specificatamente prevista dal piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla medesima amministrazione.

Il contratto per il secondo lotto e' stato firmato direttamente dal Presidente dell'EAS in mancanza di ogni determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In tale situazione dovrebbe ritenersi illegittima la stipula del contratto che, sotto tale aspetto, difetterebbe di un essenziale presupposto di riferibilita' all'Ente pubblico.

La necessita' di un preventivo atto deliberativo da parte del CdA sulle modalita' di affidamento dei lavori e sulla scelta delle imprese esecutrici e' avvalorata dal fatto che le imprese, nell'esecuzione delle opere del primo lotto, avevano compiuto gravi violazioni di legge e di norme contrattuali (mancata acquisizione delle autorizzazioni) e che erano intervenuti vincoli sul territorio interessato che non consentivano la realizzazione dell'opera cosi' come prevista nel progetto originario.

Pertanto, doverosamente e legittimamente, prima che il Presidente procedesse alla stipula del contratto del secondo lotto, il Consiglio di Amministrazione dell'EAS avrebbe dovuto valutare:

- l'opportunita' di procedere in quel determinato momento alla realizzazione dell'opera con tutti i rischi conseguenti tenuto conto anche della situazione determinatasi per il primo lotto;
- l'opportunita' di affidare al medesimo raggruppamento esecutore del primo lotto anche i lavori del secondo, valutando l'affidabilita' dell'esecutore in relazione alle violazioni di legge e contrattuali commesse.

Altra considerazione riguarda l'affidamento dei lavori del secondo lotto a trattativa privata.

Per il secondo lotto l'EAS non ha esperito gara d'appalto, ma il Presidente ha firmato direttamente il contratto con le imprese, sul presupposto che ne fosse addirittura obbligato perche' l'aggiudicazione a trattativa privata al raggruppamento Lodigiani - Cogei era stata gia' decisa dall'Agensud.

Sulla base degli atti deliberativi del Comitato di Gestione dell'Agenzia, non esistono dubbi sul fatto che lo stesso provvide ad affidare (mediante appalto concorso) alle imprese soltanto il primo lotto.

Alcune considerazioni generali sulle procedure relative alla aggiudicazione di un'opera per appalto-concorso e all'affidamento per trattativa privata possono essere di aiuto alla migliore comprensione dei fatti di causa.

L'appalto-concorso prevede tre atti principali e fondamentali:

- il primo e' il parere che deve esprimere la Commissione Giudicatrice dell'appalto-concorso;

- il secondo e' il parere; dell'organo tecnico sul progetto prescelto;

- il terzo e' la deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Ente appaltante.

Per il I lotto dell'Ancipa sembrerebbero essere stati compiuti tutti e tre gli atti, rispettivamente dalla Commissione Giudicatrice, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dal Comitato di Gestione dell'Agenzia.

Per quanto concerne invece il II lotto sono intervenuti esclusivamente i primi due pareri (ferma restando la necessita' di chiarire la validita' dei suddetti tenuto conto che la titolarita' del II lotto e' stata intestata integralmente all'E.A.S., avendo l'Agenzia provveduto al solo finanziamento dell'opera).

Per quanto riguarda invece la trattativa privata, essa costituisce una facolta' dell'Amministrazione ed in ogni caso necessita' di una deliberazione dell'organo dell'Ente di approvazione della trattativa stessa, anche in ipotesi di "esecutore determinato". (vedasi art.36 1 comma della L.R. 21/85).

Peraltro la CASMEZ decise di procedere solo all'affidamento di un primo lotto a mezzo di appalto concorso (art. 4 deliberazione 853 del 13.4.81) e nel bando di gara indetto dalla Cassa fu inserita l'avvertenza della facolta' dell'affidamento a trattativa privata del II lotto.

Tale facolta' deve pero' concretizzarsi in un provvedimento discrezionale che, come tale, deve essere motivato da parte dell'organo deliberativo tenuto ad approvare anche l'esito della trattativa stessa (vedasi delibera 4195 del 18.6.1987 del Comitato di Gestione dell'Agenzia del Mezzogiorno).

Tale procedura e' stata seguita per il I lotto e non invece per il II lotto.

Tutto cio' significa che anche nell'ipotesi in cui non si ritenessero prive di efficacia le valutazioni espresse sul II lotto dalla Commissione Giudicatrice dell'appalto-concorso e dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici, il Consiglio di Amministrazione dell'EAS avrebbe dovuto far proprie le suddette determinazioni, decidere di procedere per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata ed approvare l'esito della stessa, prima che si procedesse alla stipula del contratto, nel pieno rispetto dell'art. 26 - 1 comma della L.R. 21/85 anche nell'ipotesi di "esecutore determinato".

LA COMPETENZA DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE

Un'altra questione riguarda la competenza del CTAR a pronunciarsi sul progetto del secondo lotto tenuto conto che l'Agenzia ha solo erogato il finanziamento.

Certamente il progetto esecutivo del secondo lotto e' stato approvato dal C.S.LL.PP., e forse questo rendeva superfluo il parere del CTAR, ma e' indubbia l'applicazione delle norme della LR 21/85 al caso in esame.

Ma e' avvenuto che sulla necessita' di varianti al primo e secondo lotto si sia pronunciato il CTAR con voto 15268 del 18.3.1988.

L'art. 23 - 8 comma della L.R. 21/85 prescrive che "il parere tecnico sulle perizie di variante e suppletive che eccedono le attribuzioni del direttore dei lavori, compete allo stesso organo che ha espresso parere sul progetto principale " e quindi sulle varianti si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e non il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale.

Due sono le cose:

o il parere sul I e II lotto era di esclusiva competenza del Consiglio Sup. dei Lavori Pubblici e quindi le valutazioni su eventuali varianti andavano sottoposte a quell'organo e non al CTAR (come invece e' avvenuto) nel rispetto pieno del dettato di cui all'art. 23 della L.R. 21/85 e allora deve desumersene l'illegittimita' del pronunciamento del CTAR stesso sulle varianti,

ovvero

se sono legittime le valutazioni espresse dal CTAR sulla variante al I e II lotto, certamente il parere del CTAR andava richiesto quanto meno sul progetto del II lotto, atteso che la titolarita' dell'opera era dell'EAS (Ente sottoposto alla LR 21/85) e non piu' della Cassa per il Mezzogiorno.

LA CONDOTTA DELLA DIRIGENZA DELL'E.A.S. SULLA VICENDA RELATIVA AL SISTEMA ACQUODOTTISTICO DELL'ANCIPA

Il 10.2.90 la Lega per l'Ambiente denunciava:

- l'avvenuto finanziamento del II lotto da parte dell'Agensud a seguito di dichiarazione dell'EAS non rispondente al vero sulla realizzabilita' dell'opera;
- l'avvenuta stipula del contratto tra il Presidente dell'EAS e le imprese per il II lotto in presenza di impedimenti di legge ed amministrativi alla realizzazione dell'opera, ed in assenza di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'EAS;
- l'avvenuta realizzazione di opere del II lotto molti mesi prima che si procedesse al relativo finanziamento ed all'affidamento dei lavori ed in mancanza di ogni autorizzazione.

Ad una richiesta di informazioni da parte dell'Alto Commissario Antimafia a seguito dell'esposto della Lega per l'Ambiente, il Presidente dell'EAS, Arico', il 25.10.1990 asseriva che le opere del II lotto da eseguire tra il Torrente Martello ed il Torrente Saracena non erano mai state consegnate dall'EAS all'impresa.

Tale affermazione non risponde al vero perche', nel verbale di consegna dei lavori del II lotto datato 4.8.1989 e firmato dall'Ing. Cagnina dell'EAS e Direttore dei lavori, dal Geometra Giusino dell'EAS ed addetto alla contabilita' dei lavori, dagli Ingg. Lizier e Dolcimascolo Procuratori Speciali della Lodigiani-Cogei, non risulta tale riserva sulla consegna dei lavori.

Anzi nel primo verbale della riunione della Commissione di Collaudo Statico del II lotto del 15.11.1990 viene specificatamente detto che l'Ing. Giallombardo dell'EAS e

Ingegnere Capo dei lavori e il suindicato Ing. Cagnina, nell'illustrare i lavori hanno specificato che gli stessi consistono, tra l'altro, nell'estensione del canale di gronda dal Torrente Martello al Torrente Saracena.

Lo stesso Comitato Tecnico Amministrativo Regionale nel voto 15268 del 18.3.88, elencando le opere già appaltate ed in corso di realizzazione indica "la captazione ed il canale di gronda del Torrente Saracena sino al Cuto" (cosa per altri versi davvero singolare visto che il contratto per tali opere verrà firmato oltre un anno dopo dalla suddetta data della riunione del CTAR). In tale nota il Presidente dell'EAS, Arico', richiama alcune autorizzazioni regionali rilasciate in materia urbanistica ma omette di dire che gran parte delle opere sono state realizzate prima del rilascio delle suddette autorizzazioni.

Inoltre viene affermato che i lavori del II lotto si sono sviluppati in aree esterne al Parco; si sostiene altresì che i lavori del II lotto per una buona parte formano un complesso organico ed inscindibile con quelli del I lotto e la cui mancata esecuzione renderebbe parzialmente inutilizzabile le opere del I e del III lotto.

Tali affermazioni, si ribadisce, non corrispondono al vero, infatti:

- il raddoppio del canale di gronda è stato realizzato nel tratto Cuto'-Martello fino al Maggio/Giugno 1989 interamente all'interno delle zone sottoposte a maggior tutela del Parco dei Nebrodi (si ribadisce) per di più in mancanza delle autorizzazioni di legge all'esecuzione delle opere ed incredibilmente prima ancora che si procedesse all'affidamento dei lavori ed alla firma del contratto;

- il II lotto serve esclusivamente a conseguire un potenziamento dell'intero schema e non vi è alcun rapporto di interdipendenza tra i due lotti che sono invece perfettamente autonomi; le opere del II lotto consistono infatti nella realizzazione di un canale di gronda assolutamente indipendente da quello del I lotto, di opere di captazione e derivazione del tratto Martello-Saracena totalmente al di fuori dell'area in cui insistono le opere del I lotto.

Nella suddetta relazione il Presidente dell'EAS, Arico', omette di riportare che il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale nella seduta del 29.5.1990 espresse parere contrario sulla autorizzabilità delle opere del I e del II lotto ricadenti all'interno del parco (tanto di quelle già realizzate quanto di quelle su cui si era espresso favorevolmente il Consiglio Regionale dell'Urbanistica) perché in contrasto con i vincoli di tutela naturalistica e che in data 13.7.1990 l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente non autorizzò le opere, sospendendo ogni determinazione sino alla definitiva istituzione del parco. E tali provvedimenti riguardano tutte le opere di captazione e di adduzione alla diga.

L'avvocato Antonino Arico' è stato raggiunto, fino al momento in cui si scrive, da tre informazioni di garanzia nel contesto delle quali sono indicati complessivamente dieci capi di imputazione (vedi allegato).

L'indagato ha chiesto di essere sentito ma il suo interrogatorio non ha portato alcun aiuto all'indagine. Viceversa egli ha tentato di accreditare l'inattendibile tesi di una superficialità amministrativa, di una sprovvedutezza non collimante con la sua qualifica (avvocato civilista) né con la sua lunga esperienza amministrativa in seno all'E.A.S. ed in altre pubbliche amministrazioni.

LE VICENDE DEL PROCESSO ANCIPA
PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il 31 marzo 1993 questo Ufficio del P.M. inoltrava al G.I.P. in sede richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di sedici soggetti (E TRA QUESTI ALCUNI DEGLI ODIERNI INDAGATI) nell'ambito del procedimento penale n.3678/92 N.R. per i numerosi e reiterati reati ai danni della Pubblica Amministrazione via via riscontrati negli approfondimenti investigativi.

Il carattere ed il contenuto delle indagini esperite e le attuali risultanze probatorie non vengono espressamente richiamate in tale sede essendo compiutamente sintetizzate nella stessa richiesta di custodia cautelare che si allega per completezza agli atti del presente procedimento.

La richiesta era quindi posta all'attenzione del Giudice per le Indagini Preliminari il quale, in data 6.4.1993, la rigettava.

Il provvedimento era sottoposto ad appello dinanzi al Tribunale del riesame. Il gravame aveva esito positivo per l'accusa.

Il Tribunale emetteva dieci provvedimenti di custodia cautelare domiciliare nei confronti dei responsabili amministrativi e delle imprese. (una richiesta soltanto era rigettata mentre altre cinque erano già state rinunciate dal P.M. nel corso dell'udienza in Camera di Consiglio).

L'esito positivo dell'interposto gravame era da intendersi, comunque, relativamente alla verifica di fondatezza dell'impianto accusatorio proposto dal P.M. .-

Si riportano testualmente alcune argomentazioni dell'organo giudicante:

"Premesso che la ricostruzione degli eventi operata dal P.M. risulta aderente alla realtà dei fatti e che dunque essa può essere considerata il quadro di riferimento nel quale si sono susseguiti gli avvenimenti riguardanti i lavori di costruzione dello schema acquedottistico dell'ANCIPA, va rilevato che una prima significativa risultanza è costituita dal fatto che allorché il Consiglio di Amministrazione della CASMEZ approvò definitivamente il progetto esecutivo concernente i lavori del primo lotto fu prevista la facoltà di affidare, mediante il sistema della trattativa privata, alla ditta che sarebbe risultata vincitrice dell'appalto concorso anche l'esecuzione dei lavori del secondo lotto.

Non corrisponde dunque a verità ciò che si legge nel contratto di appalto stipulato tra l'Ente Acquedotti Siciliani (e per esso dal suo Presidente Arico Antonino) ed il raggruppamento temporaneo d'impresе LODIGIANI-CO.GE.I. e cioè che la cessata Cassa per il Mezzogiorno era stata prevista, infatti, soltanto la facoltà di affidare detti lavori all'impresе vincitrice dell'appalto concorso.

Allorché dunque i contraenti dichiararono che la scelta dell'impresа era riconducibile alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, non solo affermarono cosa contraria al vero, ma, così facendo, ottennero il risultato che l'E.A.S. (e per esso il suo Presidente, ammesso che ne avesse la competenza), omise del

tutto di esplicitare le ragioni per le quali aveva deciso di avvalersi della facoltà di affidare al raggruppamento di imprese LODIGIANI-CO.GE.I. anche i lavori del II lotto.

E ciò in un contesto nel quale la trattativa privata con le imprese aggiudicatrici del I Lotto si presentava una scelta poco rispondente all'interesse pubblico.

In quel momento, infatti, (il contratto di appalto del secondo lotto è stato stipulato il 28.7.1989), erano già intervenuti sia la sospensione dei lavori da parte dell'Assessorato al Territorio ed all'Ambiente (10.4.1989) che il sequestro del cantiere da parte del Pretore di Bronte (21.6.1989), perché le imprese avevano iniziato e proseguito i lavori senza essere munite dell'autorizzazione assessoriale prevista dall'art.7 della Legge regionale 11.4.1981 n.65 per le opere pubbliche di interesse regionale.

Le opere fino a quel momento eseguite erano poi anche in contrasto con la norma di salvaguardia del Parco dei Nebrodi previste dalla Legge regionale n.14 del 1988, di immediata applicazione.

Cosicché il Presidente dell'E.A.S. avrebbe dovuto quantomeno soprassedere e non affidare in appalto alle stesse imprese anche i lavori del secondo lotto.

Egli, invece, non solo non adottò tale prudente comportamento, ma anzi stipulò ugualmente il contratto dopo avere per giunta assicurato in data 22.6.1989 all'AGENSUD:

Per l'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto esecutivo l'Ente Acquedotti Siciliani assicura, assumendone ogni responsabilità, che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri di qualunque autorità, di Enti, di terzi comunque in causa per le opere di che trattasi, di modo che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa far carico od onere all'AGENZIA per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno."

Cosicché colui che in qualità di tutore del pubblico interesse avrebbe dovuto impedire la prosecuzione dei lavori da parte di imprese che male avevano gestito fino a quel momento, sotto il profilo della regolarità urbanistica, i lavori del primo lotto, lungi dall'adottare iniziative in merito, garanti contrariamente al vero all'Ente stesso che aveva ceduto il contratto, che non vi erano impedimenti alla regolare esecuzione dell'appalto di un altro lotto di lavori, nonostante essi ricadessero nelle zone soggette ai medesimi vincoli ambientali.

Egli allora agì, da quanto è dato desumere fin qui, allo scopo di favorire l'aggiudicazione alle dette imprese anche dei lavori del II lotto, lavori che, peraltro, la LODIGIANI e la CO.GE.I. avevano di fatto già realizzato.

Ed invero altro fatto singolare è costituito dalla circostanza che allorché venne stipulato l'atto relativo al II lotto, le opere in questione erano state da tempo realizzate.

E cio', tenuto conto di quanto detto, appare ispirato esclusivamente al vantaggio delle imprese che cosi' avrebbero potuto mettere l'Amministrazione di fronte al fatto compiuto, acquisendo il diritto a cospicui corrispettivi, come difatti e' puntualmente accaduto.

La difesa dell'Arico'e dei responsabili del raggruppamento d'impresе a sostenuto, invero, che i lavori del I e del II lotto, per la loro inscindibilita' erano stati appaltati contestualmente e comunque prima dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del Parco dei Nebrodi.

Tale assunto, allo stato, non puo' condividersi.

Esso infatti e' escluso, come gia' si e' detto, dalla semplice lettura della delibera del 22.10.1981 della Cassa per il Mezzogiorno che, nello stabilire la facolta' di affidare i lavori del II lotto in un periodo successivo, escluse che i due lotti costituissero un'unita' inscindibile.

A conferma di cio' il Consiglio di Giustizia amministrativo per la Regione siciliana, richiesto dall'Amministrazione interessata di emettere un parere sulla vicenda, il 15.10.1991, premesso che i lavori del secondo e del terzo lotto dello schema acquedottistico in esame erano stati appaltati dopo la pubblicazione della proposta di istituzione del Parco dei Nebrodi e che le norme di salvaguardia della relativa legge regionale erano di immediata applicazione, affermo' inoltre che essi non costituivano affatto uno schema inscindibile o immodificabile.

Dunque, anche a giudizio del Consiglio di Giustizia amministrativa, legittimamente l'Assessorato al Territorio ed all'Ambiente aveva negato l'autorizzazione di cui alla legge regionale n.65 del 1981 alle opere in questione che, peraltro, avrebbero dovuto essere sospese da tempo, in applicazione delle norme di salvaguardia del Parco.

Cosicche' in base all'esito delle indagini fin qui compiute e con riferimento alle opere per le quali si e' indagato, i comportamenti del Presidente dell'E.A.S. (nonche' degli altri organi dell'Ente (Direttore Generale, Ingegnere Capo, Direttore dei Lavori e Geometra addetto alla contabilita') che avrebbero dovuto e potuto intervenire, ognuno per la parte di sua competenza, per evitare la protrazione di situazioni chiaramente illegittime, furono invece finalizzati, esclusivamente a mandare avanti i lavori, con l'evidente intento di procurare rilevanti vantaggi economici alle imprese.

La circostanza poi che tali condotte si siano lungamente protratte nel tempo induce a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato associativo, del quale ovviamente debbono ritenersi compartecipi, allo stato, i titolari delle imprese ed i loro procuratori speciali Dolcimascolo e Lizier, che hanno preso parte all'intero sviluppo delle opere..." La decisione del Tribunale, in atto, e' gravata da ricorso in Cassazione proposto dagli indagati.

DAL RISCONTRO DELLE ILLECITE CONDOTTE AMMINISTRATIVE
ALL'ACCERTAMENTO DI INTESE DELITTUOSE A SFONDO CORRUTTIVO
AVENTI CONDIZIONATO LA SCELTA POLITICA DEL CONTRAENTE
E LA PERPETUAZIONE DELLE SITUAZIONI IRREGOLARI

Si era già evidenziato nella richiesta formulata il 31.3.1993 (vedi allegazione in atti) che nei fatti relativi all'appalto dell'ANCIPA si assisteva:

1) Alla modifica di strumenti negoziali e progettuali al solo fine di dare formale giustificazione ad atti arbitrari delle imprese;

2) All'omissione di qualsivoglia attività di controllo in corso d'opera al fine di evitare un riscontro di obiettività agli abusi delle imprese;

3) Alla creazione fittizia di stati di avanzamento dei lavori;

4) Al riconoscimento di enormi somme di denaro in favore delle imprese senza che tali somme fossero dovute;

5) Alla ritardata nomina della Commissione di Collaudo del secondo lotto (circa due anni di ritardo) per poter permettere l'indisturbato quanto illecito proseguimento dei lavori;

6) All'assoluta inosservanza dei provvedimenti delle altre Autorità amministrative (leggi Ass.Territorio ed Ambiente Reg.sic.) e giudiziarie, sottacendo le denunce di soggetti portatori di interessi diffusi;

7) All'intensificazione delle condotte illecite a seguito delle iniziative giudiziarie e, viceversa, alla creazione artificiosa di atti giuridici tesi alla postuma sanatoria delle illegittimità;

8) Alla reticente rappresentazione dei fatti in alte sedi istituzionali deputate al controllo politico degli atti di amministrazione dell'Ente (relazione del Ministro del Bilancio al Parlamento nazionale a seguito di interrogazione parlamentare sui fatti dell'ANCIPA, relazione del Presidente dell'E.A.S. all'Assemblea della Regione siciliana in occasione della indagine conoscitiva apertasi presso la IV Commissione).

Tutto ciò in un arco di tempo pari a circa cinque anni.

Ebbene tutte queste condotte delittuose (o meno gravemente omissive) non potevano non trovare un più alto livello di coinvolgimento politico.

Proprio su tale quadro di responsabilità si apre questa indagine separata dall'altra per ragioni di ordinato andamento processuale (consentendo così una spedita definizione dell'investigazione sui reati contro la P.A. già celermente progredita nello sviluppo procedimentale).

LE DICHIARAZIONI DI LODIGIANI VINCENZO
NEL CONTESTO DEL PROCEDIMENTO 6280/92
CONDOTTO DALL'UFFICIO DISTRETTUALE DI
QUESTA PROCURA E LE DICHIARAZIONI RESE
DA RENDO MARIO IN DATA 15 GIUGNO 1993

Avevamo già riferito delle dichiarazioni rese da LODIGIANI VINCENZO nel corso delle indagini svolte da questo P.M. nel processo n.3678/92 n.r. .-

In quella sede le affermazioni dell'indagato si erano limitate ad un generico e non circostanziato riferimento al quadro sistematico di complicità nel perverso sistema dei rapporti tra le aggiudicazioni degli appalti ed il loro condizionamento politico.

Dichiarazioni rese il 29.1.1993

".....Per quanto riguarda la gestione dell'appalto faccio presente che e' stata da me data, quale rappresentante dell'associazione temporanea d'impresе, la piu' ampia delega al Direttore del cantiere (prima ing. PAPI e successivamente ing. LIZIER), al Direttore tecnico ing. DOLCIMASCOLO, al comitato tecnico (ing. ENRICO LODIGIANI e ING. LUIGI RENDO) per la conduzione dei lavori del contratto.

Sono quindi estraneo alla gestione dell'appalto cosi' come ritengo sia da chiedere a chi si e' occupato dei lavori per quale ragione i lavori del secondo lotto siano stati anticipati rispetto alla data dell'aggiudicazione formale degli stessi.

L'andamento stesso dell'appalto (e cioe' il fatto che i lavori siano bloccati dal 1989) dimostra che non vi e' stata alcuna illecita dazione di denaro in favore di pubblici funzionari. Personalmente non ho ricevuto alcuna illecita sollecitazione ne' mi risulta che altri miei collaboratori abbiano ricevuto in tal senso pressioni.

E vero che, rendendo una intervista al quotidiano LA REPUBBLICA, ho affermato di avere pagato i politici. Ma questa affermazione non puo' essere estesa agli appalti dell'ANCIPA.

Io ho pagato - come ho gia' dichiarato ai Giudici di Milano - le Segreterie amministrative di due partiti nazionali : la Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista (che assicurava il suo interessamento presso i repubblicani ed i socialdemocratici). Ho contribuito in modo lecito ed illecito corrispondendo in loro favore circa un miliardo annuo.

Ma questo contributo doveva servire a difendere l'impresa da richieste locali e da comportamenti arbitrari danneggianti l'azienda da parte dell'amministrazione.

Domanda del P.M.:

Come mai pur avendo pagato tali importi in via preventiva le pubbliche amministrazioni interessate hanno comunque bloccato i lavori per la costruzione dell'ANCIPA?

Come mai non ha funzionato il sistema di "tutela preventiva"?

Risposta:

Con ogni probabilita' la periferia amministrativa si riteneva del tutto indipendente.

Domanda del P.M.:

Riferi' agli organi centrali dei partiti finanziati l'intoppo che bloccava i lavori dell'ANCIPA?

Risposta :

No. Perche' con le Segreterie amministrative dei partiti non ho mai parlato di lavori ne' ho mai chiesto alcun intervento ne' in fase di acquisizione ne' in fase di realizzazione.

Dichiarazioni rese il 16.2.1993

.....In ordine agli appoggi politici a favore del nostro gruppo imprenditoriale posso dire - come ho gia' piu' volte detto anche in pubbliche dichiarazioni - che abbiamo scelto, come politica generale quella di pagare direttamente denaro alle segreterie amministrative dei partiti. Cio' abbiamo fatto per evitare che le periferie amministrative potessero opporci difficolta' o altri ostacoli ai nostri progetti.

Ripeto, noi abbiamo scelto la via centralizzata ma altri imprenditori hanno invece privilegiato il rapporto personale con i singoli politici di volta in volta piu' utili per l'appoggio. Alcuni altri imprenditori, ancora, hanno scelto di unire sia l'uno che l'altro sistema di appoggio.

Ho personalmente pagato ai segretari amministrativi della Democrazia Cristiana un miliardo di lire annue (a mani di ciascuno di loro MICHELI, TONUTTI E CITARISTI) ed un miliardo in favore dei segretari amministrativi del partito socialista (FORMICA, GANGI e BALZAMO). Il contributo fu aumentato a lire un miliardo e mezzo in data successiva.

A tal proposito faccio riferimento alle dichiarazioni gia' rese al dott. Di Pietro P.M. di Milano il cinque ottobre 1992.

Ribadisco che ero a capo di un grande gruppo imprenditoriale avente cantieri in ogni parte del mondo. Non mi sono occupato direttamente degli affari riguardanti l'ANCIPA anche se ho sottoscritto atti relativi al predetto appalto.

Solo a seguito dell'ultimo interrogatorio con la S.V. il 29.1.1993 sono venuto a conoscenza dell'esistenza di irregolarita' relative all'appalto ANCIPA. A tal fine ho richiesto ai miei collaboratori LIZIER, ING. ENRICO LODIGIANI, ing. LUIGI RENDO delle delucidazioni in proposito ed essi mi hanno fornito di una documentazione che allego al presente verbale di audizione. Essi mi hanno assicurato che le opere del secondo lotto che erano state eseguite prima della formale aggiudicazione non erano state pagate dall'Ente appaltante inoltre essi mi hanno assicurato che questa esecuzione preventiva nel secondo lotto era indispensabile essendosi approvata una variante che riduceva l'impatto ambientale della doppia canalizzazione ottenendo il risultato di non dover piu' ritornare sui medesimi posti a lavorare con vantaggio ambientale.

L'aver eseguito le opere del secondo lotto in via preventiva era per le nostre imprese comunque un rischio calcolato e, ad avviso di quelli con cui ho potuto discutere della cosa, modesto, in quanto per prima istanza le opere del secondo lotto dovevano essere comunque realizzate; in seconda istanza perche' quand'anche un'altra impresa si fosse aggiudicata l'appalto delle opere essa ci avrebbe riconosciuto i costi sostenuti per le opere da noi anticipate.

Sono convinto che con il verbale della Commissione aggiudicatrice in data 27.5.1986 al raggruppamento LODIGIANI-CO.GE.I. era stata affidata l'esecuzione delle opere del primo e del secondo lotto subordinatamente al finanziamento ancora da erogare per il secondo lotto.

Prendo atto che la S.V. mi obietta che trattasi di Commissione giudicatrice del progetto di appalto e non Commissione aggiudicatrice come da me detto ma rilevo che fin dal 22.10.1981 la Cassa per il Mezzogiorno aveva deliberato la possibilita' di attribuzione a trattativa privata del secondo lotto.

L'esecuzione e la progettazione unitaria delle opere era, infatti, requisito indispensabile per una buona realizzazione delle stesse.

Quindi rilevo che la LODIGIANI-CO.GE.I., in base ai risultati della Commissione giudicatrice del 1986, in base all'approvazione del progetto giudicato il migliore da parte del Consiglio dei Lavori Pubblici 30.10.1986, in base ai documenti precedenti ancora e cioè a quelli del 1981 e del 1984, aveva la ragionevole certezza di essere chiamato ad eseguire anche i lavori del secondo lotto qualora si fossero determinate le condizioni necessarie (finanziamento delle opere).

Ma a decorrere dai primi di giugno del corrente anno mutano molte cose nel panorama processuale del processo ANCIPA.

LODIGIANI VINCENZO, indagato nel procedimento n.6280/92 n.r. (indagine questa sviluppata dalla struttura investigativa della Procura Distrettuale Antimafia) veniva raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 416 bis, 416, 513 bis, 353, 319 c.p.

A Milano, invece, venivano casualmente ritrovate le agende del LODIGIANI (all'interno delle quali in modo dettagliato venivano indicati nomi, luoghi, date ed importi di danaro). Impossibilitato a negare l'evidenza documentale delle fonti probatorie, il LODIGIANI formulava dichiarazioni via via piu' circostanziate nel riferimento al contesto delle responsabilita' politiche intuibilmente connesse agli appalti ANCIPA.

In altre parole cominciava (se non una vera e propria collaborazione) una fattiva e progressiva disponibilita' dell'indagato nel mettere a nudo il piu' alto livello delle responsabilita' politiche nella gestione dell'appalto ANCIPA.

E cosi', l'8 giugno 1993

.....Per l'aggiudicazione del primo lotto non ci vennero richieste ne' pagammo tangenti di sorta. Anche l'appalto concorso si svolse regolarmente e ad esso parteciparono raggruppamenti d'impresе che mi riservo di indicare.

Nell'estate 1988, subito dopo l'approvazione per il finanziamento del secondo lotto dei lavori, il CITARISTI ci chiese il pagamento di una tangente pari al valore del 3% per il secondo lotto e del 3% per il terzo lotto (confronta AGENDA, sotto la data del 15 febbraio). Io ed il Rendo ci opponemmo a tale richiesta e resistemmo un paio di mesi. Il CITARISTI abbasso' le sue richieste, limitandole al 4% del valore del solo terzo lotto (confronta AGENDA 1986, sotto la data del 20 febbraio, in cui la data effettiva dell'appunto viene compresa tra il 1 ed il 10 settembre 1988).

Ci opponemmo anche a tali richieste, fino al 30.6.1990, data nella quale accettammo di pagare il tre e mezzo per cento.

Mi riservo di indicare se, nel periodo compreso tra l'estate del 1988 ed il giugno del 1990, mentre ci opponevamo alle richieste provenienti dal CITARISTI per conto della D.C. e del sistema dei partiti, e' stato comunque versato del denaro a costoro.

Secondo quanto appresi in un primo momento dal CITARISTI ed in un secondo tempo dal BALZAMO, il sistema dei partiti si suddivideva l'ammontare della tangente nel seguente modo : il 2% alla D.C., l'uno per cento del P.S.I., lo 0,50% ai partiti minori per conto dei quali il denaro veniva ricevuto dal P.S.I. .-

L'iter della esecuzione dei lavori fu caratterizzata da ostruzionismi tecnici provenienti dalla stazione appaltante consistenti nel ritardato pagamento degli stati di avanzamento e nel ritardo nelle decisioni operative. Mi riservo comunque di produrre, dopo avere consultato i miei tecnici, memoria in cui indicherò specificamente la natura dell'entità di tali ostruzionismi.

In definitiva, la tangente che ci venne complessivamente richiesta fu di lire 2.380.000.000 (confronta AGENDA 1986, sotto data 3 aprile, in cui la data della richiesta viene indicata come 30.3.1990).

Io ed il RENDO rimanemmo d'accordo che avremmo pagato tali somme nella misura di lire 1.190.000.000 a testa. Io imputai la quota di mia spettanza all'ammontare delle somme annualmente versate alla D.C. ed al P.S.I. Trattandosi di un lavoro che si è sviluppato per un arco temporale di sei o sette anni è evidente che la somma non può imputarsi ad un singolo anno, ma a più annualità. Il RENDO disse che avrebbe pagato e che avrebbe provveduto autonomamente a liquidare le sue pendenze, nell'ambito dei canali di contribuzione che egli aveva con la D.C. e con il P.S.I.".

È bene rilevare, con immediato riferimento alla valenza probatoria di queste ammissioni, che esse manifestavano, con tutta evidenza, una parte minima di verità.

Diverse considerazioni, che andiamo ad esporre, confermano questo avviso:

1) Non è vero che l'opera era stata contraddistinta da "ostruzionismi tecnici della Stazione appaltante (l'E.A.S.)". Viceversa l'Ente pubblico - come abbiamo già evidenziato - non solo non fece nulla per bloccare il corso dei lavori, ma addirittura, ne convalidò l'illecito svolgersi pagando alle imprese (in partita provvisoria) decine di miliardi non dovuti.

2) L'indicazione dei riferimenti alla data del 1986 nell'agenda del LODIGIANI sono estremamente significativi perché proprio in quel tempo si determinavano le sorti politiche dell'APPALTO nella "giudicazione" del progetto maggiormente confacente alle pubbliche necessità.

Su questo capitolo della vicenda - che annovera singolari procedure amministrative (quale quella della riapertura dei termini dell'appalto-concorso con il nuovo inserimento del progetto della LODIGIANI-CO.GE.I. poi risultato vincitore, progetto quest'ultimo, data la complessità delle opere, evidentemente già perfezionato prima della stessa procedura amministrativa; ovvero, ancora, la scelta di un progetto con canali di gronda di grande impatto ambientale in luogo di un progetto in galleria) l'Ufficio svolge in atto ulteriori approfondimenti nel contesto del procedimento n.3678/92 n.r. -

Già da adesso si può riferire che l'importo globale offerto per l'intera parte a) del sistema acquedottistico (1 e 2 lotto) dal raggruppamento LESCA-FARSURA era inferiore a quello offerto dal raggruppamento LODIGIANI-CO.GE.I.; il tempo offerto per la esecuzione delle opere da parte del raggruppamento LESCA-FARSURA era inferiore; l'appalto-concorso offerto dalla LESCA-FARSURA era a prezzo chiuso e, pertanto, i maggiori costi per le eventuali

difficolta' dell'esecuzione e per il rispetto dei tempi erano a carico dell'aggiudicatario. Il raggruppamento d'impresе LODIGIANI-CO.GE.I., pur avendo promosso un progetto diverso dalla LESCA-FARSURA, aveva poi accettato (in corso d'opera) una variante di tracciato con cui si disponeva la realizzazione di gran parte del canale allacciante in galleria naturale con tratti di galleria artificiale.

3) Le circostanze riferite dal LODIGIANI saranno parzialmente smentite dal RENDO MARIO avuto riguardo alle modalita' con cui si sarebbe perfezionato l'accordo e l'entita' della somma concordata.

4) L'entita' della somma pattuita (complessivamente 2.380.000.000) era ben poca cosa se confrontata percentualmente all'importo complessivo dei lavori (circa 400.000.000.000 per i tre lotti) e comunque non rispondente alla percentuale che "dal sistema dei partiti" (cosi' compiutamente descritto dall'indagato) era normalmente preteso e, quale fatto notorio, ottenuto.

5) L'indagato non spiegava i punti di collegamento politico-amministrativi attraverso cui il raggruppamento d'impresе poteva trarre certezza che l'investimento tangenzioso sullo specifico appalto ANCIPA avrebbe avuto buon fine. Insomma, nel complesso, la dichiarazione del LODIGIANI, seppure manifestava un passo in avanti nel rapporto collaborativo con l'A.G. tuttavia evidenziava tali e tante lacune da non potersi ritenere attendibile se non in un dato: PER L'APPALTO ANCIPA ERANO STATE VERSATE TANGENTI AGLI ALTI LIVELLI POLITICI-AMMINISTRATIVI E MOLTE DELLE RISCONTRATE ANOMALIE COMINCIAVANO A TROVARE UNA TRISTE QUANTO SEMPLICE GIUSTIFICAZIONE.

Proprio per dare ulteriore certezza a questi convincimenti si disponeva l'audizione, in data 15.6.1993 del RENDO MARIO chiamato in correita' dal LODIGIANI.

Si trascrivono integralmente le dichiarazioni rese da quest'ultimo:

Devo osservare, in via preliminare, di non essermi mai occupato della gestione materiale delle opere e degli appalti svolti dalle societa' di costruzioni del mio gruppo.

Tali lavori erano normalmente seguiti dai preposti delle societa' medesime. Per l'ANCIPA i lavori furono seguiti da LIZIER, DOLCIMASCOLO, da mio nipote LUIGI RENDO (sul piano amministrativo) e da ENRICO LODIGIANI per i LODIGIANI.

Cominciai ad interessarmi dell'aspetto finanziario dell'ANCIPA quando dai conti bancari cominciarono a risultare scoperture pesanti che, nel tempo, aumentavano fino ad arrivare alla cifra odierna di circa 40.000.000 (quaranta miliardi).

Il debito era imputato al cantiere ANCIPA (ed alla omonima societa' consortile) proprio a causa del fermo dei lavori (materiali, macchine ed altro). Attualmente il debito persiste ma non posso specificare presso quali Istituti di credito.

Posso pero' dire che il debito e' da attribuire al fermo dei lavori e tale circostanza e comunque documentata.

Si pensi che el cantiere ANCIPA si trovano ancora i macchinari (ormai quasi inservibili), materiali ed altro.

Accortomi della disastrosa situazione finanziaria dell'ANCIPA invitai i preposti ad intervenire, per quanto possibile, per sbloccare la situazione. Interessai gli avvocati per cercare di recuperare i danni patiti.

Sconoscevo completamente la gestione dell'appalto ma mi fu riferito che il fermo del cantiere era dovuto all'intervento dell'Assessorato regionale al territorio.

Non mi fu chiarito il motivo del blocco dei lavori.

Non mi fu detto come i lavori erano stati svolti.

Domanda del P.M.:

Come potra' notare dalla lettura del documento redatto da questa Procura della Repubblica, ai preposti dell'appalto ANCIPA sono state contestate numerose e reiterate violazioni penali consistenti in abusi, falsi ed omissioni in ordine alla conduzione dei lavori. Come mai si verificarono le irregolarita' contestate? Come mai questo appalto ebbe un andamento cosi' irregolare?

Risposta:

Non so cosa dire. Non conosco neppure le Commissioni di collaudo. Ripeto non mi occupo di questioni gestionali ma soltanto finanziarie della societa' ITALIMPRESE.

Ero a conoscenza dell'esistenza di una Commissione dell'A.R.S. sul caso ANCIPA e sapevo che i nostri rappresentanti vi si erano recati per essere sentiti.

Sapevo poi, grazie alla lettura della GAZZETTA UFFICIALE, che in Parlamento nazionale era stata presentata una interrogazione per i lavori dell'ANCIPA e che il Ministro del Bilancio (o del Mezzogiorno) aveva risposto.

Domanda del P.M.:

In relazione all'appalto dell'ANCIPA furono pagate tangenti o furono stanziati somme di derivazione sociale occulta in favore di amministratori o politici nazionali o regionali?

Risposta:

Che mi risulti no.

Non abbiamo mai pagato alcuna tangente se si eccettua una contribuzione in favore dei due partiti di maggioranza (Democrazia Cristiana e Partito Socialista), fatti questi avvenuti in Roma.

Chiarisco infatti, come ho teste' detto nella registrazione fonica, che fin dal 1988 abbiamo pagato alle Segreterie Nazionali dei due partiti maggiori versando importi in danaro contante ai responsabili amministrativi nazionali. Le persone da me indicate quali destinatari diretti delle contribuzioni sono il Segretario amministrativo della D.C. Senatore SEVERINO CITARISTI ed il defunto Segretario amministrativo del P.S.I. On.le BALZAMO.

Ho personalmente versato a mani del Senatore CITARISTI dal 1988 circa 400.000.000 (quattrocento milioni) l'anno.

All'On.le BALZAMO VINCENZO sia io che mio figlio EUGENIO abbiamo versato, sempre dal 1988, circa 300.000.000 (trecentomilioni) l'anno.

Queste contribuzioni sono cessate nei primi dell'anno 1992.

In ordine alle contribuzioni operate da mio figlio EUGENIO chiarisco che ha indagato il dott. COLOMBO della PROCURA DI MILANO al quale mio figlio riferi' anche la circostanza delle mie contribuzioni (effettuate in favore della D.C. di Piazza del Gesu').

Pertanto ritengo che i fatti siano gia' stati giudiziariamente evidenziati. Suppongo che il chiarimento che ebbe a dare EUGENIO ai Giudici di Milano fosse una dichiarazione nel contesto dell'indagine relativa ad un finanziamento illecito in favore di FALLETTI e SANTORO (il primo un ingegnere, il secondo il responsabile amministrativo del partito repubblicano).

Gli importi delle contribuzioni erano in denaro contante e provenivano dal fondo di famiglia che gestivo personalmente e che era costituito dagli interessi annuali sulle obbligazioni di ITALIMPRESE. Tale somma ammontava a circa 800.000.000 (ottocentomilioni) per anno.

La documentazione contabile relativa a questa disponibilita' e' stata esibita a Milano al dott. COLOMBO.

Avevano dei conti correnti e dei libretti di risparmio che all'occorrenza venivano utilizzati.

Io personalmente mi recavo a Piazza del Gesu', presso la stanza a primo piano dell'On.le CITARISTI (previo appuntamento). Il denaro era normalmente contenuto in una borsa ed io lo lasciavo all'On.le CITARISTI.

Scherzosamente posso aggiungere che il CITARISTI non mi offriva in queste circostanze neanche un caffe' invitandomi piuttosto ad una contribuzione piu' consistente (cio' in occasione dell'episodio del quale riferiro').

Non mi accertai mai quale destinazione potesse avere questo denaro pero' sapevo che era per le esigenze del partito (convegni, congressi, elezioni etc. etc..).

Del denaro che sborsavo non dovevo dare alcuna giustificazione perche' era denaro personale e non societario.

Domanda del P.M.:

Come recuperava il denaro esborsato ?

Risposta:

Non recuperavo niente. Piuttosto acquistavo la non ostilita' dei due partiti di governo e quindi mi mettevo in condizione di poter lavorare.

Domanda del P.M.:

Come ed in che modo mutarono le cose per le sue imprese dopo che, nel 1988, si addivenne alla decisione di finanziare gli organi amministrativi dei partiti ?

Risposta:

Ricevemo maggiore numero di inviti che ci davano la possibilita' di ricevere lavori.

Prima delle contribuzioni spesso venivamo esclusi e dovevamo ricorrere ai vari organi di giustizia amministrativa.

Successivamente questa situazione si e' affievolita.

Domanda del P.M.:

Quando ed in quale contesto venne formulata la richiesta di denaro in relazione all'appalto ANCIPA ?

Risposta:

In occasione della riunione dell'I.G.I. (Istituto Grandi Infrastrutture) LODIGIANI VINCENZO, al termine del Consiglio Direttivo mi chiese di parlare. Io acconsentii. Egli mi riferì di avere avuto una conversazione piuttosto agitata con l'On.le CITARISTI a proposito del terzo lotto dell'ANCIPA.

Il LODIGIANI aveva concordato con il CITARISTI il pagamento del 2 per cento sull'importo netto dei lavori del terzo lotto e 1,5 % in favore del partito socialista (On.le BALZAMO).

Il LODIGIANI aveva concordato il pagamento diretto del suo 50% direttamente al CITARISTI mentre comunico' che avrebbe avvertito RENDO Mario per cio' che riguardava la quota della CO.GE.I. .-

Feci delle rimostranze al LODIGIANI e gli dissi che per la mia quota avrei pensato personalmente.

Presi atto, pertanto, delle sue dichiarazioni.

D'altronde non avrei potuto fare altro perche' la scelta del LODIGIANI era gia' avvenuta.

Dissi al LODIGIANI che avrei personalmente trattato la questione con l'On.le Citaristi.

Il CITARISTI non mi chiamo' per questa specifica questione e nemmeno da BALZAMO ricevetti alcuna comunicazione.

Quando pero' feci una delle mie visite rituali presso la sede di Piazza del Gesu' (sede della Democrazia Cristiana) per portare il mio contributo in denaro contante, il CITARISTI mi fece rilevare che i miei colleghi (in cio', ritengo, alludesse al LODIGIANI) erano stati molto piu' generosi rispetto a me.

Io avevo portato in quella occasione circa 50.000.000 (cinquantamiloni) e dissi che avrei piu' avanti integrato la solita somma di altri cento milioni. Cio' feci nel corso dell'anno 1990. Versai, in quell'anno, complessivamente la somma di lire 500.000.000 (cinquecentomiloni).

Nel dialogo che ebbi con il CITARISTI egli non fece riferimento ad alcuna percentuale relativa al valore delle opere per l'appalto ANCIPA (terzo lotto).

I finanziamenti in favore della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista non furono mediati da alcuno.

Il primo contatto avvenne infatti per una delle tante feste dell'amicizia. Mi scrissero chiedendo un contributo ed io presi spunto da questo invito e mi recai presso l'On.le Citaristi che in quell'occasione conobbi. Da qui si istauro' quel continuo rapporto di contribuzione cui ho fatto riferimento.

Domanda del P.M.:

Perche' il LODIGIANI ancora' la richiesta del pagamento proprio al terzo lotto dell'ANCIPA ?

Risposta:

Non lo so. So soltanto che l'argomento della discussione tra il CITARISTI ed il LODIGIANI fu il terzo lotto.

Il LODIGIANI non mi chiese di contribuire con una somma specificata ma nella percentuale che ho gia' specificato.

Devo sottolineare, comunque, che nel 1990 con il LODIGIANI ci trovavamo in A.T.I. soltanto in relazione ai lavori dell'ANCIPA e forse per i lavori di PIETRAROSSA (CALTAGIRONE), almeno per cio' che riguarda la Sicilia. Avevamo degli altri rapporti sul territorio nazionale anche se non ricordo specificamente quali.

Domanda del P.M.:

Perche' nel 1992 blocco' i finanziamenti in favore della D.C. ?

Risposta:

Perche' comincio' l'azione giudiziaria dei Giudici di Milano. Evidenzio che nessuno dei responsabili dei due partiti finanziati ebbe a cercarmi successivamente.

Domanda del P.M.:

Come mai si associo' in A.T.I. con LODIGIANI per i lavori dell'ANCIPA ?

Risposta:

Quando l'appalto concorso fu bandito io ero appena uscito dalle vicende giudiziaria ampiamente divulgate dalla stampa (arresto per le vicende trapanesi - false fatturazioni). Ero quindi in una posizione psicologica debole ed avevo bisogno di un appoggio imprenditoriale di prestigio anche perche' se fossi stato da solo non mi avrebbero invitato.

Individuali LODIGIANI per il qualificato spessore della sua impresa e perche', in passato, aveva lavorato ad opere importanti.

Essi avevano costruito anche la vecchia diga dell'ANCIPA.

Domanda del P.M.:

Vi furono subappalti di forniture e lavori in genere nella costruzione del sistema acquedottistico ANCIPA ?

Risposta:

Non so rispondere anche se posso dire intuitivamente che alcune forniture vi furono.

Domanda del P.M.:

Come mai, a fronte del blocco dei lavori dell'ANCIPA non fece le sue rimostranze ai rappresentanti amministrativi dei partiti in favore dei quali aveva abbondantemente versato finanziamenti ?

Risposta :

I finanziamenti ai partiti non avevano nessuna connessione con i lavori dell'ANCIPA. Le questioni erano di rilievo locale (regionale) e interessata primaria era anche l'E.A.S. quale stazione appaltante nonche' l'Assessorato al Territorio.

Domanda del P.M.:

Ritiene che i preposi locali dell'A.T.I. avessero o potessero avere autonomia contabile nel riconoscere od attribuire prebende di varia natura in favore di funzionari locali per agevolare la prosecuzione dei lavori ?

Risposta:

No. Essi non avevano nessuna autonomia.

Essi non potevano, in alcun modo, pagare tangenti a chicchessia. E se cio' avessero fatto sarebbe stata una scelta personale anche se non capisco allo stato con quali fondi cio' sarebbe potuto avvenire.

Escludo in modo categorico che i rappresentanti in loco dell'Associazione temporanea di Imprese (LODIGIANI-CO.GE.I.) potessero disporre di un'autonomia finanziaria per addivenire al pagamento di somme per agevolare l'andamento dei lavori.

Domanda el P.M.:

Come spiega la sottomissione dei preposti dell'E.A.S. appaltante all'andamento irregolare dei lavori dell'ANCIPA ?

Risposta:

Nego che vi sia stata alcuna sottomissione e comunque nulla so dire in proposito anche perché non ho controllato alcuna documentazione.

Domanda del P.M.:

Qual'è il suo reddito annuo personale ?

Risposta:

Guadagno circa un miliardo di lire per anno. Trattasi di reddito dichiarato sul quale pago regolarmente le imposte.

Domanda del P.M.:

Quindi lei pagava circa la metà' del valore del suo reddito annuale senza un apparente ed immediato ritorno all'esborso personale ?

Risposta:

Non è proprio così'.

Gli interessi sulle obbligazioni della società ITALIMPRESE, ammontanti a circa 800.000.000 (ottocentomilioni) annui costituiscono un fondo economico di dotazione familiare. Tale fondo è utilizzato per le esigenze della famiglia (in ciò intendendo tutti i componenti della famiglia RENDO).

Come ho già detto su questo fondo attingevamo per far fronte alle esigenze dei partiti.

Domanda del P.M.:

Nessuno dei componenti il nucleo familiare e sociale ebbe ad eccepire alcunché' nella gestione di detto fondo ?

Risposta:

No. Nessuno ha eccepito nulla perché il fondo era in mia personale gestione anche se avevo ritenuto di doverlo destinare a questo impiego.

Dal punto di vista fiscale questa situazione era già regolarizzata in quanto la somma era depurata dalle imposte.

Domanda del P.M.:

Come ritornavano in utilità di impresa le somme destinate ai pagamenti ai partiti ?

Risposta:

Attraverso questi pagamenti era intuibile un aumento del volume di attività delle imprese del gruppo RENDO.

Non sono in grado di dire in quale entità ed in che termini tutto ciò si sia potuto verificare.

Domanda del P.M.:

Le risulta che i bilanci delle società del Gruppo Rendo siano aumentati in modo cospicuo a decorrere dal 1988 ?

Risposta:

Non mi risulta. Se vi è stato un aumento esso è stato fisiologico al progresso imprenditoriale del Gruppo.

La reticenza del RENDO non necessita ulteriore commento.

Per i motivi che si intuiranno leggendo le dichiarazioni successivamente rilasciate dal LODIGIANI, il RENDO non dice la verità su numerosi aspetti della vicenda mentre tace altri e più importanti fatti cui ha personalmente partecipato.

Anche qui l'unica certezza che assume contorni viepiù precisi è quella già espressa per le dichiarazioni del LODIGIANI VINCENZO prima rassegnate: PER L'APPALTO ANCIPA ERANO STATE VERSATE TANGENTI AGLI ALTI LIVELLI POLITICI-AMMINISTRATIVI.

E' necessario a questo punto svolgere una breve premessa in fatto necessaria alla migliore intelligenza di quanto sara' oggetto di ulteriore disamina.

Cio' che l'Ufficio del P.M. non aveva mai rilevato fino a questo momento (perche' manifestazione di un convincimento extragiudiziale, metagiuridico e lontanamente refluyente sugli illeciti che si andavano via via enucleando nella disamina del proceso ANCIPA) era la connotazione politica dell'organo apicale in seno all'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (Stazione appaltante).

L'ENTE da molti anni era diretto da un rappresentante del partito repubblicano anche se il Consiglio di Amministrazione annoverava nomine politiche di varia estrazione e per la quasi totalita' democristiana e socialista.

L'ARICO' ANTONINO era di credo politico repubblicano (rectius aderiva al Partito Repubblicano Italiano) e nelle sue file aveva militato a lungo nel sostegno al leader regionale GUNNELLA ARISTIDE rivestendo incarichi del cd. sottogoverno.

Il GUNNELLA era stato eletto deputato nazionale nel P.R.I. nelle consultazioni elettorali del 1968 e riconfermato in quelle successive. Ministro per gli affari regionali nel Governo Gorla (1987) aveva ricoperto importanti incarichi politici nazionali anche nel Governo Cossiga. Al livello regionale il dirigente repubblicano aveva diretto l'Ente Minerario Siciliano mentre la sua influenza politica si era rafforzata fino ad attingere gli incarichi di Consigliere Nazionale del partito e Segretario regionale siciliano.

Orbene, se il "sistema dei partiti" - come descritto dal LODIGIANI - prevedeva una proporzionale suddivisione delle illecite contribuzioni tra le forze politiche di governo della cosa pubblica ed era quindi virtualmente probabile che le illecite dazioni, seppure trasversalmente, avessero raggiunto il vertice dell'E.A.S. imponendo un "ordine di scuderia", tuttavia questa possibilita' era legata, appunto, ad una concettuale e logica connessione .

Se questa era la premessa era legittimo argomentare che la quasi esclusiva possidenza politica dell'E.A.S. da parte del partito repubblicano doveva determinare - con l'uguale esercizio della logica - che gli affiliati al gruppo avrebbero di certo fatto pesare maggiormente la loro "forza politica" decisionale cosi' elevando l'entita' percentuale delle illecite pretese.

Con le dichiarazioni rese dal LODIGIANI in data 16.6.1993 davanti ai PP.MM. di Milano e di Palermo questa intuita probabilita' cominciava ad assumere le connotazioni di una certezza processuale traente supporto da fonti di prova.

Si trascrive parzialmente quanto ha dichiarato l'imprenditore:

"...In relazione all'interrogatorio reso in data 8.6.1993 relativo ai lavori della LODIGIANI in Sicilia ritengo di dovere fare un'integrazione per quanto riguarda il mio unico rapporto con la parte politica siciliana, precisando che deriva da una piu' puntuale messa a punto dei miei ricordi, aiutata anche dalla

lettura di una parte della documentazione sequestratami di cui peraltro non avevo la disponibilita' quando vi e' stato il predetto interrogatorio.

Si tratta di uno (o forse due) miei incontri con l'ex on.le GUNNELLA di cui avevo vago ricordo, ma su cui, in mancanza di assolute certezze non ritenevo opportuno farne cenno perche' c'era il rischio di dire cose non vere.

Nell'ottica di una completa mia disponibilita' a chiarire completamente il ruolo da me avuto in Italia in genere ed in Sicilia in particolare, ritengo necessario affrontare anche tale questione, seppur in termini generali, avendo vissuto in modo marginale la vicenda in esame.

E' in realta' accaduto che, dato l'avvicinarsi delle elezioni politiche regionali, verso il 10.3.1991 (confronta AGENDA 1991 sub 10 marzo) io sia stato richiesto dal Cav. Mario RENDO di incontrare insieme a lui l'On.le GUNNELLA che, mi risulterebbe, aveva egli stesso sollecitato il RENDO per un incontro.

Ritengo, per le ragioni di seguito riportate, che tale sollecito da parte dell'On.le GUNNELLA derivasse dal fatto che all'epoca erano in corso i lavori dell'ANCIPA.

La richiesta venne fatta al RENDO poiche', ancorche' formalmente fosse l'impresa LODIGIANI la capogruppo del Consorzio, in realta' la gestione dei lavori faceva piu' capo all'impresa CO.GE.I. che all'impresa LODIGIANI.

In tale occasione, cosi' come rilevo dalla mia AGENDA, furono consegnati al GUNNELLA 50 milioni (25 quota LODIGIANI e 25 quota RENDO) come richiesto dal nostro interlocutore per un finanziamento elettorale per il suo gruppo.

Puo' essere, ma su questo non ho ricordo diretto e devo solo affidarmi alle carte sequestratemi, che in tale occasione siano stati dati da noi all'On.le GUNNELLA complessivamente altri 60 milioni (sempre in parti eguali fra noi e RENDO) perche' li utilizzasse, come da lui richiesto, per la campagna elettorale dell'ARICO' che aveva in animo di presentarsi alle regionali.

....omissis....

Il RENDO che sostanzialmente ha gestito la trattativa aveva ben chiaro che il finanziamento per il GUNNELLA e per l'ARICO' era in funzione di garantire una corretta esecuzione dei lavori relativi all'appalto ANCIPA, attraverso il superamento degli ostacoli di ordine tecnico e burocratico in essere. Peraltro il finanziamento rientrava in un disegno di politica aziendale tendente a mantenere buoni rapporti anche con i partiti minori

....omissis....

Ribadisco di avere incontrato l'ARICO' una volta soltanto in occasione della firma del contratto di appalto ma di avere avuto ben presente il suo nome e la carica dallo stesso rivestita al momento del finanziamento effettuato.

Dopo circa un anno dall'inizio delle indagini sulle irregolarita' dell'appalto ANCIPA veniva, quindi, a delinearsi il quadro delle responsabilita' politiche connesse alla vicenda.

Il vertice politico repubblicano (almeno quello regionale) non era estraneo alla vicenda dell'ANCIPA e l'andamento irregolare ed illecito dell'appalto aveva tratto la sua genesi in un sinallagma non piu' occulto.

L'ARICO' ANTONINO aveva infatti dichiarato a questo P.M. in data 18.2.1993 :

"...E' vero che ho sottoscritto la Convenzione n.210/88 del 22.6.1989 ma cio' ho fatto sulla base di una preventiva deliberazione dello schema di delibera formulato dal Consiglio di Amministrazione (n.404/CA del 13.6.1989). Le affermazioni contenute nella delibera sono pertanto da attribuire alla volonta' di tutto il Consiglio. Per me l'indicazione della "non sussistenza di impedimenti di legge per consensi, autorizzazioni, permessi etc" era una clausola di stile la cui aggiunta nulla modificava al contesto del contratto.

La dichiarazione, comunque, era stata redatta dall'AGENSUD che scaricava con clausole di stile sui terzi eventuali coinvolgimenti o responsabilita'. L'Ente concessionario dell'opera approva il contenuto della convenzione cosi' come proposto dal Comitato di Gestione dell'AGENSUD. Se l'Ente rifiuta di sottoscrivere la Convenzione cosi' come proposta i lavori vengono bloccati come mi e' stato riferito dagli Uffici competenti.

L'AGENSUD ben conosceva la particolare situazione in cui ci trovavamo. Essi ben sapevano - a mio parere - che vi erano necessita' di modificare la Convenzione "adattandola al caso reale". Quando parlo di adattamento parlo di uscita dallo schema tipo del Convenzione con modifiche necessarie.

L'AGENZIA pero' non modifica i suoi contratti quindi dovevamo accettare pena il mancato finanziamento dell'opera con il contestuale blocco dei lavori.

Lo schema della Convenzione va interpretato con il seguente spirito: e' l'AGENZIA che tende a non essere in alcun modo coinvolta.

Per quanto riguarda le autorizzazioni gli Uffici preposti (Direzione amministrative e Direzione dei Lavori) mi avevano fatto presente che per buona parte delle opere da costruire nel secondo lotto le autorizzazioni esistevano. Cio' mi fu detto personalmente dal Direttore dei lavori dell'epoca ing. Di Vitale il quale e' morto alla fine di aprile del 1989.

L'approvazione dello schema di convenzione e' stata del marzo 1989 e successivamente non recepita dall'AGENSUD in quanto modificata e riapprovata secondo il testo voluto dall'AGENSUD con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Mi convinsi, pertanto, a firmare la Convenzione approvata dal CdA perche' per l'autorizzazione ex art. 7 L.R.65/81 era stata fatta la richiesta in tal senso da parte dell'Ente nel 1984.

Gli stessi funzionari dell'Ente mi dissero che la mancata risposta dell'Ente significava consenso tacito.

In ordine alla comunicazione giudiziaria a me notificata "non ricordo quando riguardava autorizzazioni che non dovevano essere richieste dall'E.A.S. ma per contratto e per clausola espressa dall'impresa".

Confermo che parte delle opere del secondo lotto erano, al momento in cui sottoscrissi la Convenzione con l'AGENSUD, parzialmente costruite...

....omissis...

La dichiarazione dell'ARICO' ANTONINO e' smentita in prima battuta dallo stesso responsabile dell'Ufficio legale dell'AGENSUD in Roma dott. ACCARRINO (dich. rese a questo P.M. in data 23.4.1993) :

"...La migliore risposta alle dichiarazioni del Presidente ARICO' ANTONINO possono essere date dallo stesso Giudice che le ha ricevute. Intendo dire che non sembra ipotizzabile una prevaricazione da parte dell'Ente finanziatore essendo nella facolta' dell'E.A.S. non approvare lo schema di convenzione approvato o proporre eventuali modifiche allo stesso (cosa che nella specie non mi risulta sia avvenuta) pur essendo esatto che non si sarebbe approvato il finanziamento.

La clausola circa le autorizzazioni e' imposta all'AGENZIA da apposita delibera CIPE e tende non a scaricare ma a responsabilizzare gli enti attuatori che, nello spirito della legge 64 del 1986 sono i veri dominus dell'opera approvando le varianti, i contratti, gli affidamenti e tutto quanto potesse essere necessario per la realizzazione dell'opera.

Escludo in modo categorico che l'AGENZIA, al momento della stipula della convenzione fosse a conoscenza ufficiale di impedimenti alla realizzazione dell'opera.

Se l'AGENZIA avesse conosciuto la circostanza dell'inesistenza dell'autorizzazioni di legge non avrebbe stipulato la convenzione e ne avrebbe immediatamente informato il Comitato di Gestione ed il Ministro....

....omissis...

In seconda battuta la dichiarazione dell'ARICO' era smentita dal dott. CONSIGLIO GIUSEPPE della Direzione Generale dell'AGENSUD che si occupa' proprio delle opere dell'ANCIPA (PRIMO LOTTO) :

"...Le parole dell'ARICO' con tutta probabilita' fanno riferimento al secondo lotto. Mi sembra che la convenzione non facesse assolutamente riferimento a "clausole di stile".

L'E.A.S. doveva accertare prima dell'inizio dei lavori che fossero stati rilasciati dalle autorita' competenti i necessari permessi di legge.

Per quanto e' nelle mie cognizioni non si sarebbe proprio proceduto alla stipula della Convenzione se non ci fossero state tutte le autorizzazioni di legge ed avremmo riferito in tal senso al Ministro che, in modo autonomo, avrebbe deciso la revoca del finanziamento.

Faccio presente alla S.V. che l'AGENZIA agiva (per il secondo lotto) come nudus minister. L'AGENSUD al momento della stipula conosceva solo una scheda fatta dal Dipartimento del Mezzogiorno con la quale si segnalavano tutte le istruzioni per la stipula della Convenzione. E' probabile che, in quella scheda, fossero gia' riportate notizie sulle autorizzazioni.

La scheda e' in nostro possesso allegata al fascicolo relativo.

Prestammo fede alla dichiarazione del Presidente dell'E.A.S. quale ordinario atto di fiducia al capo di un ente pubblico.

In cio' che riguarda, poi, la suggestiva difesa dell'ARICO' mirante ad accreditare l'esistenza di un asserito silenzio assenso dell' Assessorato al Territorio ed Ambiente avente valore di autorizzazione all'esecuzione delle opere, essa e' addirittura risibile e naufragante nella insuperabile dichiarazione dello stesso Assessore chiamato in causa (dott.PLACENTI verbale di audizione del 9.3.1993) :

...omissis...

"...Ma fin da adesso mi sento di dire con estrema precisione e chiarezza che, alcun titolo legittimava il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o l'E.A.S. a realizzare le opere dell'ANCIPA senza le prescritte autorizzazioni sia che si trattasse di autorizzazioni urbanistiche che di autorizzazioni relative all'istituendo Parco dei Nebrodi.

In relazione a quest'ultime autorizzazioni va detto che, proprio al fine di arginare l'effetto indotto dall'abusivismo edilizio (che normalmente si accompagna ad una individuazione di zone da destinare a vincolo ambientale), proposi e l'A.R.S. approvò una clausola di salvaguardia - art. 24 L.R. 1988 n.14 - che escludeva la possibilità di consentire realizzazioni edilizie senza i preventivi pareri delle Autorità preposte ed in alcune zone escludeva del tutto pure questa residuale possibilità.

Le opere al momento dell'entrata in vigore della legge erano automaticamente bloccate e tale interpretazione riveste l'importanza di una interpretazione autentica.

Il Raggruppamento d'Imprese o l'E.A.S. da quel momento avrebbe dovuto, in ogni caso, fare richiesta di autorizzazione per le realizzande opere.

A mio parere il paradosso della vicenda è che le opere erano già iniziate senza autorizzazione alcuna e quindi, al momento dell'entrata in vigore della clausola di salvaguardia, erano sicuramente abusive. Se l'abusività poteva essere virtualmente oggetto di una sanatoria amministrativa per le violazioni urbanistiche (o, comunque, passibili di una procedura retroattivamente sanante) ciò non poteva avvenire per le opere rientranti nel Parco e ciò subito dopo la pubblicazione della proposta (operante dai primi mesi del 1989).

...omissis..

*

Se la tesi difensiva dell'ex Presidente dell'E.A.S. ARICO' ANTONINO era già stata smentita dai fatti e dalle circostanze accertate da questo P.M., essa, alla luce delle ammissioni fatte dal LODIGIANI, manifestava tutto il suo carattere inattendibile e menzognero.

Ben chiaro appariva, adesso, il movente delle azioni delittuose contestate.

L'anello risolutivo nel collegamento tra l'intesa corruttiva dei titolari delle imprese (in rapporto solidale all'intendimento politico indirizzato e ben foraggiato dagli illeciti finanziamenti) non poteva che essere proprio il Presidente

dell'Ente Acquedotti Siciliani il quale - nella funzione apicale del pubblico istituto - doveva assicurare la messa in opera degli atti di indirizzo generale volti a far pervenire le somme finanziate.

Ecco, dunque, spiegato perche' l'ARICO' ANTONINO menti' e sottoscrisse dichiarazione menzognera nel contesto del negozio giuridico stipulato con l'AGENSUD ed ecco altresì perche' l'ARICO' finse di non accorgersi, avallandole e promuovendole, di tutte le irregolarita' ed illiceita' che si andavano compiendo.

IL COLLEGAMENTO CON LE INDAGINI SVOLTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO E LA DEFINIZIONE DEL RUOLO SVOLTO DAL CITARISTI E DAL BALZAMO (ENTRAMBI EX SEGRETARI AMMINISTRATIVI RISPETTIVAMENTE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E DEL PARTITO SOCIALISTA) NELLA VICENDA OGGETTO DELLE INVESTIGAZIONI.

L'esauritiva prospettazione delle argomentazioni svolte a proposito della vicenda ANCIPA ci porta a spiegare il collegamento con la oramai nota indagine milanese avente fatto luce sulla "ambientalita'" e sulla estensione nazionale della illecita negoziazione degli appalti e sulle responsabilita' dei vertici politici dei partiti piu' rappresentativi.

Il nome di CITARISTI SEVERINO e quello di BALZAMO VINCENZO (entrati in questa indagine grazie alle dichiarazioni di LODIGIANI VINCENZO) sono stati ampiamente investigati dall'organo requirente milanese.

A questa Autorita' Giudiziaria si deve il merito di avere evidenziato i contorni e le modalita' operative generali del diretto intervento delle segreterie nazionali della D.C. e del P.S.I. (e di altri minori partiti) sugli organi della Pubblica Amministrazione al fine di assicurare illeciti versamenti di denaro a tali partiti da parte delle imprese.

Nell'ambito del procedimento milanese era infatti emersa una pluralita' di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata liberta' degli incanti, violazioni della disciplina del finanziamento pubblico dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la Pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilita' a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, ad esponenti politici. Situazioni queste riferibili alla gestione di enti e aziende pubbliche finanziate con contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici nonche' nell'ambito delle concessionarie esclusive per la progettazine e costruzione di opere pubbliche.

Il ruolo del segretario amministrativo della D.C. era stato in quella sede giudiziaria ben descritto, da diversi indagati, quale trait-d'union delle illecite intese tra il partito e le imprese nonche' nella veste di materiale percettore del denaro.

Valga per tutte la dichiarazione di tale GIOVANNI CAVALLI (resa nel corso dell'interrogatorio del 26.1.1993) :

..."Verso la primavera del 1991 sono stato contattato dall'On.le CITARISTI il quale mi richiese di svolgere per lui un incarico delicato e di fiducia inerente il settore ambiente. Mi disse che si rivolgeva a me perche' io ero esperto nel settore e perche' lui aveva fiducia nella mia riservatezza.

In pratica CITARISTI mi disse che nel settore dell'ambiente si stava muovendo un gran business nel senso che lo Stato stava intervenendo massicciamente con dei finanziamenti e, conseguentemente, le grosse imprese stavano muovendo per l'acquisizione delle commesse. CITARISTI mi fece presente che tutto cio' doveva comportare e stava comportando un ritorno in termini di denaro che le imprese pagavano ai partiti ma che sulla

gestione di questo ritorno i socialisti la stavano facendo da padroni perché avevano piazzato negli organismi istituzionali competenti tutti gli uomini del loro partito.

Insomma vi era la necessità che anche la D.C. controllasse come stessero le cose per addivenire ad una equa ripartizione del denaro proveniente dalle imprese che operavano nel settore dell'ambiente.

Vi era, inoltre, da salvaguardare l'ingresso nel business delle aziende amiche ovvero più vicine alla D.C. che altrimenti sarebbero state estromesse a favore delle aziende amiche del P.S.I. .-

Infine il CITARISTI mi riferì che sia la D.C. che il P.S.I. in sede nazionale erano preoccupati... (per) come veniva gestita la situazione in sede locale. Mi spiegò. Si voleva evitare un'eccessiva frammentazione nell'assegnazione di appalti anche a favore di imprese tecnicamente non valide ma che potevano entrare nel business grazie alle raccomandazioni di notabili locali e si voleva evitare altresì che il flusso di denaro proveniente dalle imprese rimanesse nelle tasche dei politici locali e non pervenisse alle segreterie nazionali di D.C. e P.S.I. .-

In definitiva il CITARISTI mi chiese di occuparmi per conto della D.C. ed unitamente ad un esponente del P.S.I., di partecipare al controllo ed alla erogazione del denaro da parte delle imprese che ricevevano appalti e commesse dal settore....."

Questo ruolo del CITARISTI e del BALZAMO, come ha confermato LODIGIANI VINCENZO nelle sue dichiarazioni, era stato sicuramente svolto anche per la costruzione del sistema acquedottistico dell'ANCIPA e (con logica probabilità) per tutti gli appalti relativi alla gestione delle grandi opere pubbliche in materia idrica.

La struttura dei due partiti di governo era talmente capillare e pressante che la pattuizione illecita relativa al singolo appalto, di norma stabilita in via percentuale (vedi anche le dichiarazioni di RENDO MARIO e RENDO EUGENIO), era addirittura accreditata in una sorta di "partita di giro" contabile ed imputata al quantum annualmente corrisposto.

Questa circostanza è stata comprovata e vieppiù chiarita (grazie anche al ritrovamento dell'atipico ma quantomai preciso strumento contabile del LODIGIANI) dall'imprenditore collaborante nel corso dell'interrogatorio reso a questo P.M. in data 28 e 29 giugno 1993

....."In effetti, grazie alla consultazione delle mie agende (soprattutto quella dell'anno 1991, al mese di marzo) mi accorgo dell'appunto relativo ai nomi di GUNNELLA e di ARICO' nel giorno dieci marzo. Accanto ai nomi sono indicate le cifre 40 per ARICO' e 25 per GUNNELLA. Tali cifre costituiscono le somme rispettivamente versate ai due politici anche se materialmente corrisposte in mani del solo GUNNELLA.

Descrivo il contesto nel quale avvenne la richiesta di denaro e le modalità attraverso le quali tale denaro fu corrisposto.

Ricevetti la telefonata del GUNNELLA o (se mal non ricordo) della segreteria dello stesso il quale mi annunciava una visita.

Dopo tale conversazione telefonica il RENDO MARIO mi contatto' (o comunque ci telefonammo premessi i continui rapporti di lavoro che intrattenevamo) per comunicarmi che il motivo per il quale il GUNNELLA mi cercava era da ricercarsi nella richiesta di un "contributo elettorale" per se' ed ARICO' per il complessivo importo di lire 130.000.000 (centotrentamiloni).

Ammetto che, in effetti, gia' versavamo somme non indifferenti in favore dei partiti ma la richiesta del GUNNELLA non mi stupi' piu' di tanto. In realta' i partiti chiedevano e noi retribuivamo le loro richieste. Notera' la S.V. che nella pagina del mio diario in cui si parla del GUNNELLA e dell'ARICO' si riferisce anche al VIZZINI (CASIMIRO) per la somma di lire 25.000.000.

Relativamente a tale nome vi e' la specificazione "elezioni regionali" segno questo evidente del collegamento della elargizione all'imminente impegno elettorale.

Domanda del P.M. :

Come mai per il VIZZINI si indica la causale del versamento mentre per l'ARICO' ed il GUNNELLA no ?

Risposta:

Il diario e' un brogliaccio. Costituisce soltanto un appunto.

Quindi e' possibile che l'indicazione sia stata sommaria.

Domanda del P.M. :

Conosceva il GUNNELLA e l'ARICO' prima dell'invito rivoltole dal RENDO ?

Risposta:

L'ARICO' l'ho visto soltanto una volta in occasione della firma del primo contratto ANCIPA. Non ricordo di averlo mai piu' incontrato. Quando consegnai il denaro era presente soltanto il GUNNELLA.

Il GUNNELLA (relativamente al quale esiste un altro appunto nell'agenda del 1991, appuntamento in maggio 1991) prima della data dell'incontro presso l'ufficio del RENDO era da me conosciuto soltanto attraverso i giornali.

Del resto molti rappresentanti dei partiti (e tra questi i repubblicani) anche politicamente piu' importanti del GUNNELLA erano da me sconosciuti ed addirittura evitati.

Spiego meglio il concetto.

Spesso accadeva che presentandomi in luoghi (anche ufficiali) di discussione politica, al fine di promuovere problemi riguardanti le industrie e le imprese, mi accorgevo che lungi dall'interessarsi ai detti problemi i politici coglievano l'occasione per "fare presente le loro esigenze di partito" e mi appare chiaro che tali interessi fossero della stessa specie di quelli che ho ampiamente descritto.

Il GUNNELLA complessivamente ricevette, come ho detto, 130.000.000 (centotrentamiloni) somma questa divisa tra me ed il RENDO MARIO.

Chiarisco che, sicuramente il GUNNELLA si presento' quale nostro interlocutore ed in cio' noi nulla obiettammo, perche' gli erano noti i meccanismi attraverso i quali finanziavamo i partiti.

Egli non poteva non sapere che gia' avevamo ampiamente contribuito in favore della D.C. e del P.S.I. .-

Anche se i rappresentanti del partito socialista mi dicevano che tra le somme da noi corrisposte vi rientravano i finanziamenti agli altri partiti minori, il mio convincimento e' che i socialisti, in realta' tenessero tutto per loro (anche perche' tra socialisti e repubblicani non correva buon sangue).

E' importante sottolineare una circostanza storica senza la quale i fatti ricostruiti potrebbero non apparire completi.

In un primo momento del sistema di spartizione dei partiti tutto era rigidamente controllato dalle segreterie dei partiti le quali imponevano la loro volonta' anche in periferia.

Successivamente questa forza di coordinamento e' rimasta per i grandi programmi (esempio ferrovie, autostrade, metropolitane, beni culturali etc.) ma le periferie politiche amministrative ad un dato momento non hanno risposto piu' ai comandi del centro.

Domanda del P.M.:

Ritiene che cio' sia avvenuto per l'appalto ANCIPA ?

Per l'appalto ANCIPA, adesso dopo approfondito ragionamento sui fatti, posso dire che, in effetti, non si ebbe alcuna opposizione da parte della stazione appaltante E.A.S. ma le difficolta' nacquero dalla Regione siciliana.

Protestai al CITARISTI ed al BALZAMO le opposizioni che mi venivano dalla periferia. In tal senso sono probanti le pagine dei miei documenti sotto sequestro nelle quali si fa riferimento ai diversi colloqui con BALZAMO sui problemi operativi.

Infatti era BALZAMO il principale interlocutore nella vicenda ANCIPA poiche' le difficolta' che ci venivano opposte provenivano da Assessorati gestiti da esponenti di nomina socialista.

Pero' devo ammettere che il CITARISTI, anche perche' caratterialmente mite, non opero' nel senso da noi sollecitato o, quantomeno, non se ne videro i risultati.

CITARISTI, sebbene ex Presidente della Commissione Industria della Camera e uomo forte e preparato del partito Democratico cristiano, dopo una malattia grava avuta nel 1990 aveva diradato il suo impegno politico ed amministrativo e, conseguenzialmente, non riusciva piu' a garantire "l'obbedienza della periferia".

Ritornando all'incontro romano con il GUNNELLA chiarisco che esso avvenne presso gli uffici del RENDO MARIO ed alla presenza di quest'ultimo. Mi presentai al RENDO qualche minuto prima dell'arrivo del GUNNELLA e gli consegnai la mia parte di denaro in contanti contenuto in una borsa.

Il RENDO prese il denaro e lo unii a quello che aveva gia' predisposto in un'altra borsa.

Quando arrivo' il GUNNELLA, annunciato dal portiere del RENDO, ci accomodammo sulle poltrone di fronte alla scrivania e ricordo che parlammo del piu' e del meno.

Probabilmente parlammo anche della situazione politica ma, in atto, i miei ricordi sono vaghi. Prendemmo nell'occasione un caffe' (erano le tre del pomeriggio di un giorno vicino alla data del 10.3.1991).

Il GUNNELLA dopo circa dieci minuti si accomiato'. La borsa fu materialmente consegnata al GUNNELLA dal RENDO in mia presenza.

Il GUNNELLA ando' via portando con se' la borsa.

Io ed il RENDO restammo ancora insieme qualche tempo a parlare di problemi di lavoro.

Questa e' stata l'unica occasione in cui mi capito' di versare del denaro al GUNNELLA.

Desumo soltanto dagli appunti che 80.000.000 fossero destinati all'ARICO' anche se non posso specificare l'avvenuta dichiarazione in tal senso da parte del GUNNELLA.

GUNNELLA rappresentava il "Vicere'" di un dei posti istituzionali in cui il partito repubblicano aveva la maggiore forza. Egli era un esponente repubblicano in una posto in cui i repubblicani erano importanti: questo meditai versando il denaro.

Domanda del P.M.

Nell'agenda 1986 al giorno 22 febbraio accanto al nome RENDO si trova scritta di suo pugno la cifra 100 e la parola ANCIPA.

Puo' spiegare il significato di questa annotazione ?

Risposta:

Trattasi di nota posta in essere a seguito di incontro con MALVICINI (Dirigente amministrativo della LODIGIANI).

L'indicazione ha data 3 ottobre 1988. Per il resto nulla posso dire essendo di lontana memoria.

Probabilmente si tratta di regolamento contabile tra me e RENDO.

Domanda del P.M.:

Altra annotazione per l'ANCIPA e riportata nel diario del 1986 al giorno tre aprile ove si parla di

ANCIPA : import. 68

68 X 0,5 = 250

68 X 1 = 680

68 X 2 + 1360

tot.2380

Cosa significa questa annotazione ?

Risposta:

L'annotazione si riferisce al 30.3.1990. Trattasi della richiesta definitiva dei partiti che aveva avuto il suo inizio quindici mesi prima.

L'appunto fu da me preso personalmente, a sera, per ricordarmi quanto mi era stato richiesto dal CITARISTI e dal BALZAMO...."

Quindi il CITARISTI SEVERINO ed il BALZAMO GIUSEPPE furono in grado di determinare le sorti dell'appalto ANCIPA per diverso tempo fino a quando qualcosa ruppe gli equilibri politici in seno all'E.A.S. (che era stata - come ha detto lo stesso LODIGIANI - un "feudo repubblicano").

Si puo' anche determinare la data in cui questa rottura avvenne. Lo stesso LODIGIANI la indica (in modo involontario) nel marzo 1991. Prima di tale data la Direzione nazionale del partito repubblicano aveva deciso il commissariamento del vertice politico siciliano (30 novembre 1990) e cioe' l'azzeramento di quello apparato politico-amministrativo che aveva retto - tra l'altro - l'Ente Acquadotti Siciliani.

Erano prossime le elezioni regionali (giugno del 1991) e per il raggruppamento temporaneo d'imprese dell'ANCIPA, a fronte delle violazioni perpetrate e dei favori ottenuti, era necessario attribuire tutto l'appoggio politico-finanziario al gruppo di potere in difficolta' al fine di perpetuarne la presenza all'interno dell'Ente.

Ecco perche' nel marzo 1991 RENDO e LODIGIANI retribuirono illecitamente il GUNNELLA ed il suo referente politico ARICO' ANTONINO. Preconizzavano, i corruttori, cio' che sarebbe avvenuto a seguito della loro estromissione politica.

GLI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI PROMOSSI IN ALTRO PROCEDIMENTO (N.7423/92 n.r.) RIGUARDANTE L'ARICO' ANTONINO, LA GESTIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI e LE TRANSAZIONI MONETARIE DI NATURA ILLECITA IN FAVORE DI ALTI AMMINISTRATORI E DEI POLITICI NELLA GESTIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Nel quadro delle indagini svolte da questo Ufficio del P.M. e' necessario rassegnare alcune risultanze investigative, in via di ulteriore appofondimento, pure riguardanti l'E.A.S., la posizione dell'ARICO' ANTONINO e la gestione politica del pubblico istituto.

A seguito di attivita' requirenti svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, miranti all'accertamento di penali responsabilita' in ordine a fatti di corruzione di pubblici amministratori, De Benedictis Giulio (Amministratore della societa' multinazionale GAVAZZI Impianti S.P.A.) con dichiarazioni rese in data 29.8.1992, ricostruiva fatti delittuosi ai danni dell'Ente Acquedotti Siciliani.

Il De Benedictis riferiva di conoscere accordi di mutua assistenza e cartelli tra imprese per la spartizione di aree di mercato. Poi, a fronte di un appunto ritrovato in sede di perquisizione (nel contesto del quale lo si invitava a fare attenzione nel parlare per telefono con tale Marchetta al fine di evitare di essere intercettato), onde chiarire compiutamente il contenuto della strana annotazione, cosi' fuggendo da se' la contestazione di un suo coinvolgimento in piu' gravi fatti delittuosi, chiamava in correita il detto Marchetta nella corruzione di un alto funzionario dell'E.A.S. (individuato in tale Ardigò, nome questo poi corretto in Arico').

Il dichiarante ammetteva che, relativamente a due appalti per la realizzazione di sistemi di telecontrollo degli acquedotti di Piana degli Albanesi e Casteldaccia (Pa), vi era stato un preventivo quanto informale incontro con il Presidente dell'E.A.S. seguito ad una intermediazione del Marchetta il quale, con chiare parole, evidenziava la necessita' di una illecita retribuzione finanziaria in favore di soggetti che (dall'interno dell'Ente pubblico ed in posizione decisiva) avrebbero potuto favorire e far vincere gli interessi dell'azienda GAVAZZI.

Nel caso di specie, a fronte della richiesta della GAVAZZI mirata all'ottenimento del 50% delle opere scorporabili (in luogo del 20% già ottenuto) nell'associazione d'impresе con ALCATEL (societa' capogruppo e coaggiudicataria degli appalti), il Marchetta evidenziò che la GAVAZZI avrebbe dovuto sostenere un costo omnicomprensivo pari al 5% del valore della maggiore quota ottenuta e parzialmente destinato al pubblico funzionario corrotto.

La richiesta del Marchetta era stata espressa verbalmente ma reiterata nel contesto di una lettera raccomandata spedita al De Benedictis e a tale Restelli Franco (anch'egli rappresentante della Gavazzi) in data 12.3.1992 con la quale si faceva richiamo all'intercessione di un non meglio identificato "CONSULENTE" per l'ottenimento di quanto richiesto dalla GAVAZZI.

Mostrata al De Benedictis la copia della nota a firma del Marchetta con l'indicazione del CONSULENTE il dichiarante, senza alcuna esitazione (vedi prime righe del foglio 3 dell'interrogatorio reso il 29.8.1992), indicava in "Ardigo" il soggetto destinatario della tangente.

La circostanza - riferiva il De Benedictis - era conosciuta anche dal Restelli al quale personalmente era stata riferita.

La chiamata di correita' del Marchetta e l'intermediazione illecita nei confronti dell'Arico' era confermata al P.M. nel verbale di interrogatorio reso il 31.8.1992 anche se si chiariva che il pagamento della tangente sarebbe seguito "a risultato avvenuto" ovvero al positivo esito della procedura amministrativa in favore della GAVAZZI.

In data 30.8.1992 veniva sentito, dal P.M. di Monza, Restelli Franco quale persona informata sui fatti.

Questi, confermando di avere redatto l'appunto con il quale invitava il De Benedictis ad una maggiore accortezza nei dialoghi telefonici, pur ammettendo che tale invito doveva ricollegarsi a qualche "strano affare con il Marchetta" negava di essere a conoscenza di condotte corruttive di pubblici funzionari.

Il Pubblico Ministero scrivente procedeva all'audizione di De Benedictis Giulio in data 5.12.1992 (la trasmissione degli atti da parte della Procura di Monza era di qualche giorno anteriore). L'indagato confermava le accuse nei confronti di Marchetta Roberto esplicitamente indicando quest'ultimo soggetto come colui il quale, in piena autonomia organizzativa e contabile, avrebbe operato per far ottenere - grazie all'illecito intervento del pubblico funzionario - quanto la GAVAZZI desiderava ottenere.

Venivano promosse attivita' di indagine sulle rassegnate fonti di prova mentre il P.M. di Monza trasmetteva il verbale dell'interrogatorio di BELTRAMI LOUIS CARLOS reso in data 2 dicembre 1992. Il Beltrami, prima dipendente in posizione di alta responsabilita' della GAVAZZI e poi dal 1991 Presidente della GAVAZZI SYSTEMS, confermava la circostanza secondo cui i rapporti con l'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI erano stati gestiti interamente dal De Benedictis tramite il Marchetta chiaramente evidenziando che quest'ultimo, attraverso il meccanismo delle sue provvigioni, aveva sostenuto le richieste della societa' presso gli alti responsabili del pubblico istituto siciliano.

Con provvedimento del 9.12.1992 questo P.M., sulla base delle fonti di prova acquisite e ritenute le condizioni di legge a sostegno, promuoveva richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti del Marchetta Roberto.

La richiesta era accolta dal G.I.P. in sede.

Contestualmente veniva disposto il sequestro della documentazione del Marchetta utile alla prosecuzione delle indagini mentre era nominato un Consulente Tecnico per l'esame contabile della predetta documentazione.

Interrogato da questo Pubblico Ministero, Marchetta Roberto si protestava estraneo ai fatti contestati.

L'indagato, in prima battuta ed in modo evidentemente allusivo, riferiva di avere si intermediato l'incontro tra il De Benedictis e l'allora Presidente dell'E.A.S. Arico' (circostanza questa che collocava temporalmente tra gli anni 1990 e 1991) ma asseriva che se un illecito rapporto tra l'imprenditore ed il pubblico funzionario si era istaurato esso aveva avuto genesi in un momento in cui, nel corso di un pranzo presso un locale ristorante, egli si era assentato giusto il tempo di adempiere ad un bisogno fisiologico.

In parole piu' concrete e sintetizzando la posizione difensiva del Marchetta, era pur vero che un contatto tra il De Benedictis e l'Arco' vi era stato ma l'indagato nulla sapeva ad eccezione della logica quanto evidente constatazione che, dopo il detto contatto, la GAVAZZI aveva ottenuto l'appalto in partecipazione con la societa' ALCATEL.

*

Nel contesto della vicenda, pero', la circostanza importantissima - oggi rassegnata all'interesse del lettore per la migliore e piu' completa interpretazione del presente atto - era il ritrovamento di un appunto scritto (caso quantomai raro) nell'ambito del quale gli imprenditori concorrenti, riunitisi in Roma per discutere l'affare degli acquedotti, convenivano i cartelli e si ripartivano i costi occulti (ed anche illeciti) dell'operazione.

L'appunto (vedi allegato pag.) e' quantomai esplicito in tal senso. Vi si parla di percentuali da destinare ai politici per l'ottenimento degli appalti (e tempi dei pagamenti), percentuali da destinare per la protezione dei cantieri ed altro ancora.

Ma vi e' di piu'.

L'inequivoco contenuto dell'appunto, proveniente dal tavolo di uno degli imprenditori, e' autenticamente interpretato da colui il quale ebbe a redigerlo nel corso della riunione tenutasi in Roma.

Si trascrive qui di seguito la dichiarazione in tale senso resa a questo P.M. in data 28.1.1993 da VENTURINI PAOLO:

.....omissis.....

"La riunione fu indetta appunto per chiarire le modalita' con le quali sarebbero stati ripartiti gli oneri del raggruppamento.

Nel corso della riunione presi un appunto che lasciai a De Benedictis. La riunione duro' non piu' di due ore e parlo' maggiormente il (omissis).

L'Ufficio mostra al VENTURINI l'appunto sequestrato presso l'ufficio del De Benedictis.

Risposta:

Si. Riconosco come mio l'appunto che la S.V. mi mostra.

Di mio pugno sono le diciture anche se vi riscontro delle aggiunte marginali a fine pagina.

Le prime due parole "vincentetutti" non ha uno specifico significato. Probabilmente fu un appunto assolutamente sordoordinato dal contesto della discussione.

La S.V. notera' che nell'appunto si trovano anche dei disegni.

Il secondo rigo reca la dicitura "civili 10% corretto al 6"
Cio' significa che le civili (imprese edilizie locali) avevano richiesto una compensazione relativa agli importi delle opere a loro carico essendo il presumibile prezzo di aggiudicazione non sufficiente a coprire i loro costi. Cio' avrebbe comportato una particolare redistribuzione degli utili tra GAVAZZI, ALCATEL e le stesse imprese civili. Per quanto mi risulta questo accordo potrebbe essere stato formalizzato nel regolamento del raggruppamento (patti consortili).

La seconda frase "pol. 4 netto anticipazione + stato avanzamento lavori" era una previsione di quanto era da destinarsi per le coperture politiche.

Domanda del P.M. :

Cosa intende dire quando parla di "previsione di quanto era da destinarsi per le coperture politiche" ?

Risposta:

Di cio' non sono a conoscenza perche' questo non fu precisato.

Domanda del P.M.:

Comprende l'inattendibilita' di questa sua dichiarazione a fronte dell'appunto, di suo stesso pugno, in cui si fa riferimento anche allo stato di avanzamento dei lavori.

Quale rapporto vi era tra la percentuale da pagare ed il completamento dei lavori?

Risposta:

L'importo relativo al 4% sarebbe stato pagato all'atto della ricezione dei pagamenti da parte dell'Ente pubblico (E.A.S.).

Domanda:

Chi le comunico' che il pagamento doveva avvenire all'atto della ricezione dei pagamenti da parte dell'Ente pubblico (E.A.S.)?

Risposta:

Se non erro fu (.omissis.) . Non posso al proposito dare tutte le spiegazioni del caso perche' io mi trovavo in quella sede come "uditore". Io accompagnavo il De Benedictis per essere a conoscenza degli accordi e poterlo eventualmente sostituire nel futuro. Tale eventualita' pero' non ebbe a verificarsi.

...omissis..

domanda del P.M.:

Cosa significa la dizione "netto"?

Significa che gli importi non erano fatturati.

Il 4% era il costo complessivo al netto che ciascuno avrebbe dovuto sostenere sulla base delle quote di acquisizione dell'appalto. Non so bene specificare poi le concrete modalita' di redistribuzione delle somme posso pero' che con tutta probabilita' cio' sara' stato oggetto di un successivo accordo (del quale, pero', nulla conosco).

Domanda del P.M.:

Cosa vuol dire la frase "logistica 3 netto il piu' tardi possibile" contenuta al rigo 3 dell'appunto?

Risposta:

Sotto la parola "logistica" si intende l'importo percentuale che si doveva versare per la protezione dei cantieri.

Il problema riguardava le imprese edili ed era un importo versato al fine di evitare danneggiamenti ai cantieri.

Il problema era molto scottante e sentito ed esso non fu dibattuto o discusso, come del resto non fu discusso il problema dei politici.

Gli accertamenti svolti anche in altro contesto procedimentale confermano, quindi, l'avviso che l'Ente Acquadotti Siciliani (ed i suoi quadri di riferimento politico) erano al centro di un'oramai consolidata ragnatela di illecite condotte tutte ai danni della trasparente gestione dell'istituto pubblico e dei fini collettivi dallo stesso perseguiti.

BREVI CONSIDERAZIONI IN DIRITTO A SOSTEGNO DELLE RICHIESTE POSTE ALL'ATTENZIONE DEL GIUDICE

La competenza a procedere da parte di questo Ufficio deriva dalla rassegnata circostanza che quasi tutte le condotte delittuose hanno avuto come punto di riferimento la sede centrale dell'Ente Acquadotti Siciliani (in Palermo).

Le illecite condotte corruttive, poi, si consumavano (per gli extranei) nel momento in cui l'accordo illecito, stipulato ai vertici politici, era trasposto nel pactum sceleris con l'ARICO' ANTONINO quest'ultimo, ovviamente, legalmente e materialmente domiciliato presso la Presidenza dell'E.A.S.

I fatti rassegnati integrano, con l'incontrastabile evidenza dei riscontri documentali e con il probante rilievo della chiamata in correita', quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini di qualsivoglia richiesta accusatoria.

Il Tribunale della Libertà aveva già valutato la fondatezza dell'impianto accusatorio relativo al primo riscontro degli atti investigativi nel contesto del gravame proposto dalla Pubblica Accusa.

In quella sede il Collegio aveva espresso delle valutazioni generali - in ordine alle esigenze di tutela delle fonti di prova - che quest'Ufficio ritiene di far proprie.

Le argomentazioni appaiono di rilevante attualità anche in questa sede e per tale motivo si riportano integralmente:

..."Premesso, invero, che l'accertamento della responsabilità, in ogni ipotesi di reato commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro potestà pubbliche (o comunque da soggetti ad essi equiparati) risulta oltremodo difficile poiché l'esperienza giudiziaria insegna che è molto problematico individuare negli atti della Pubblica Amministrazione i risvolti della penale responsabilità degli amministratori infedeli, tale compito è particolarmente difficoltoso nel caso in esame in cui più Enti ed organi pubblici sono stati, in vario modo, interessati alla vicenda, che peraltro è particolarmente complessa, per la consistenza delle opere, per la durata nel tempo delle procedure che avevano caratterizzato tutte le fasi dell'appalto, per la mole rilevante di documenti.

L'intreccio di norme, di competenze, di attribuzioni tra Enti e l'apparente sovrapporsi di interessi meritevoli dello stesso grado di tutela, rende infatti estremamente difficile la

ricostruzione delle responsabilita' dei singoli individui che hanno preso parte ad essa e se costituisce, da un lato, un obiettivo ostacolo alla agevole comprensione dei fatti, dall'altro si e' prestato ad essere utilizzato come un comodo schermo per le illecite coincidenze di interessi tra pubblici amministratori e rappresentanti delle imprese.

Anche per tale motivo, nel caso in esame, il copioso materiale cartaceo allegato agli atti costituisce soltanto una delle possibili fonti di prova.

Non v'e' dubbio infatti che altre fonti probatorie possono essere costituite dalle stesse dichiarazioni dei protagonisti, se ed in quanto rese in condizioni di affidabilita'.....

Va sottolineato a tal proposito che a causa della rilevanza dell'opera, dei reiterati interventi delle associazioni ambientaliste, delle iniziative giudiziarie, del perdurante contrasto tra l'E.A.S. e l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente e, dunque, del clamore suscitato dall'intera vicenda, moltissime persone, appartenenti agli uffici pubblici interessati erano informate di fatti rilevanti per le indagini.

Da cio' consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori di quasi tutti gli indagati e' concretamente ipotizzabile a carico dell'ARICO' e dei suoi correi, il pericolo di arrecare grave ed irreparabile pregiudizio alla genuina raccolta della prova, che nel caso in esame non puo' considerarsi esaurita con l'acquisizione dei documenti in atti.

Il prestigio e l'autorita' esercitate, per anni, dall'ARICO'..... e dunque la posizione di potere che innegabilmente essi rivestono o hanno rivestito nell'ambito dell'Ente pubblico in questione, nonche' l'ovvio interesse a ridurre gli elementi di accusa a proprio carico, costituiscono una situazione complessiva di pericolo per la prova che riveste senz'altro il carattere della concretezza.

Ed invero e' noto che l'art.274 lett.a) c.p.p. collega la "concretezza" non tanto a singoli fatti di significato prognostico, quanto ad una situazione complessiva di pericolo (vedi Cass. Sez.VI 5 agosto 1992 ric. Papi).

..omissis..

Tale rischio, nel caso di specie e' veramente grave, perche' si e' gia' palesata una sospetta uniformita' di comportamento nell'attribuire all'Assessorato al Territorio e all'Ambiente le eventuali responsabilita' per la vicenda e nell'asseverare di contro la tesi della piena correttezza dei funzionari dell'E.A.S. Deve sottolinearsi a tal proposito che ancora in data 31 luglio 1992 e cioe' a distanza di quasi un anno dal parere con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva definitivamente sancito la legittimita' del provvedimento di sospensione dei lavori da parte dell'Assessorato, i rappresentanti della LODIGIANI hanno avuto l'ardire di presentare un esposto definendo tale provvedimento del tutto illegittimo e tentando anche di assumere la veste di parte offesa.

Vi e' da aggiungere soltanto che, attesa la particolare influenza che i titolari ed i rappresentanti delle imprese LODIGIANI e CO.GE.I. (RENDO) sono in grado di esercitare, operando entrambe le imprese ad altissimo livello nazionale ed internazionale,



sussiste anche nei loro confronti la concreta probabilita' di influire, dati i loro pregressi rapporti con gli Enti interessati alla vicenda, anche a livello nazionale, sul materiale probatorio ancora da raccogliere.

La natura ed il tipo dei reati contestati a CITARISTI SEVERINO nel concorso con GUNNELLA ARISTIDE, RENDO MARIO, RENDO LUIGI, LODIGIANI ENRICO ed ARICO' ANTONINO sono di tale gravita' da attivare quel concreto pericolo di fuga collegato (come la giurisprudenza del S.C. ha piu' volte evidenziato) alla prognosi sulla sanzione che dovrebbe essere inflitta.

Trattasi di soggetti tutti di quasi illimitate possidenze economiche (dirette e familiari) e, comunque, molto facoltosi, condizioni queste in grado di assicurare comode latitanze anche per lunghi periodi di tempo.

P.Q.M.

SI CHIEDE

L'autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore della Repubblica CITARISTI SEVERINO, gia' sopra generalizzato, per i reati in epigrafe ascritti

Si allegano gli atti del fascicolo di investigazione e si indica nel giorno 7.7.1993 la data in cui il nome del predetto CITARISTI SEVERINO e' stato per la prima volta iscritto nel registro dei soggetti sottoposti ad indagine.

Palermo il 27.7.1993

I Sostituti Procuratori della Repubblica

Luigi Patronaggio

Lorenzo Matassa

Maurizio Conte

Il Procuratore della Repubblica
Giancarlo Caselli



depositato il 27/7/93
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Li Causi Francesca

all'Avv. Francesco